



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 85 del 31/7/2013

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

REVISIONE ANNO 2012
A VALERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE
PER IL QUINQUENNIO 2013-2018

La presente Raccolta è stata approvata dalla Giunta Camerale
con deliberazione n. 85 del 31/07/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Beverini

IL PRESIDENTE
Rag. Norberto Ricci

Presentazione

La Camera di Commercio ha il piacere di presentare la Revisione 2012 della Raccolta degli Usi della provincia di Massa-Carrara, frutto di un accurato e qualificato lavoro di accertamento dell'apposita Commissione, egregiamente presieduta dal Dott. Giovanni Bartolini con la vicepresidenza della Dott.^{ssa} Alba Dova.

La presente revisione, realizzata a breve distanza temporale dalla precedente, non ha reso necessaria la costituzione di specifici Comitati Tecnici di settore pertanto, preme sottolinearlo, il lavoro è stato interamente svolto grazie alla disponibilità della Commissione.

L'attività di raccolta ed aggiornamento degli usi è un compito tradizionale delle Camere di Commercio, attribuito fin dal Regio Decreto n. 2011 del 1934, che assume un rilievo particolare alla luce della Legge n. 580/1993, di riforma degli Enti camerali, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato che le stesse Camere sono chiamate a svolgere.

In tal senso gli usi assumono infatti notevole importanza quali strumenti idonei a definire le più svariate questioni in quanto hanno valore di fonti del diritto nelle materie non disciplinate da alcuna normativa sia quando espressamente richiamati da leggi, regolamenti o contratti.

Da qui la rilevanza concreta della presente pubblicazione che auspichiamo di interesse e di utilità per tutti gli operatori del mercato e dell'economia, dalle imprese ai consumatori, e per i cittadini in genere.

Un vivo ringraziamento al Presidente della Commissione, a tutti i componenti della stessa ed al personale camerale per il prezioso lavoro svolto.

IL PRESIDENTE
Rag. Norberto Ricci

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI

Il Presidente

All'Ill.mo
Ricci Rag. Norberto
Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Massa Carrara

Signor Presidente,

mi pregio inviarLe la nuova Raccolta Provinciale degli Usi, redatta dopo un attento esame di quella precedente e sulla base delle indagini e delle verifiche svolte direttamente da questa Commissione.

La crisi economica che sta sconvolgendo l'intera economia del paese ha indubbiamente influito anche sulla materia in esame, perché i contributi pervenuti dalle varie categorie e dagli enti interessati al settore sono stati minimi ed hanno evidenziato una fase di stasi nelle esigenze giuridiche innovative degli scambi commerciali tipici del tessuto economico di questa Provincia.

Il lavoro della Commissione si è svolto senza inconvenienti ed in modo fluido ed efficace. Al riguardo merita ricordare la particolare accuratezza e competenza messa in mostra dagli addetti alla Segreteria della Commissione e, segnatamente, dalla Dott.^{ssa} Simonetta Menconi e dalla Dott.^{ssa} Lina Moisè, sia con riferimento alla puntualità ed attenzione nella verbalizzazione delle sedute, sia in merito alla stesura degli aggiornamenti normativi eseguiti.

Spero quindi che il lavoro svolto ottenga il Suo apprezzamento e quello degli Organi Superiori di codesta Camera e che risulti, per quanto possibile, utile per tutti gli utenti nell'ambito territoriale della Provincia.

Carrara 4.7.2013

Dott. Giovanni Bartolini

Presidente della Commissione Provinciale
**COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEGLI USI VIGENTI
NELLA PROVINCIA DI MASSA – CARRARA**

Dott. Giovanni BARTOLINI	Presidente della Commissione Magistrato a riposo
Dott. ^{ssa} Alba DOVA	Vice Presidente Magistrato a riposo
Avv. Vanni CECCHINELLI	Esperto giuridico
Avv. Casimiro POGGI	Esperto giuridico
Sig. Roberto VERZANINI	per il Settore Agricoltura
Dott. Giorgio FAVULLO	per il Settore Artigianale
Sig. Alessandro ROLLA	per il Settore Artigianale
Dott. Lorenzo MELANI	per il Settore Industriale
Sig. Massimo MAGGIANI	per il Settore Industriale
Sig. Paolo ARPAGAUS	per il Settore Commerciale
Sig. Nando GUADAGNI	per il Settore Commerciale
Sig. Umberto SARTO	per il Settore Commerciale
Sig. Mario LIPPI	per il Settore Commerciale
Dott. Giuliano ZENI	per il Settore Creditizio
Sig. ^{ra} Barbara BERTANI	per il Settore delle Cooperative
Sig. Arnaldo SPARAVELLI	per i Consumatori

Segretario della Commissione Provinciale

Dott.^{ssa} Simonetta MENCONI
con la collaborazione della Dott.^{ssa} Lina MOISE'

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

QUALIFICHE

Nessun uso accertato.

DENOMINAZIONI

Nessun uso accertato.

CLAUSOLE PRINCIPALI

Art. 1

Il contratto di compravendita si perfeziona in genere verbalmente ove non sia richiesta la forma scritta ed il prezzo s'intende, di norma, "a partenza".

Art. 2

La clausola "a metà" significa che la quota di ribasso o di rialzo che si verificasse all'atto della consegna delle merci, in confronto dei listini ufficiali in base ai quali si è concluso il contratto, è ripartita in parti uguali tra venditore e compratore. E' in uso anche la clausola che si esprime con la formula "ribassando ribassare, aumento metà".

Art. 3

Nelle contrattazioni a campione la comune garanzia circa la genuinità del prodotto è espressa con la formula "garantito all'analisi".

Art. 4

E' d'uso attualmente utilizzare per le spedizioni involucri di carta, che restano di proprietà dell'acquirente. Per le spedizioni che si effettuano in sacchi di juta è d'uso la clausola "tela a rendere" oppure "tela merce". Il peso del sacco è considerato di kg. 1.

Art. 5

Il pagamento del prezzo della merce avviene, in mancanza di pattuizioni diverse, nel luogo ove ha sede la ditta venditrice. L'emissione di tratta non sposta il luogo di pagamento.

CLAUSOLE IN MATERIA MARITTIMA

Art. 6

Sottoparanco – La clausola sta a significare che il caricatore ha l'obbligo di portare la merce da imbarcare all'altezza del gancio a passaggio murata nave e ricadono sulla nave la responsabilità e gli oneri dell'operazione di carico dal momento del passaggio da murata della merce.

Il ricevitore invece ha l'obbligo di ritirare la merce a passaggio murata e ricadono sulla nave la responsabilità e gli oneri dell'operazione di scarico fino a fondo stiva della nave stessa.

Art. 7

Lettera di prontezza – Lettera con la quale il Comandante, per la parte dallo stesso rappresentata, dichiara al noleggiatore od al suo rappresentante che la nave è pronta a ricevere o consegnare il carico.

Art. 8

Dice contenere – Il Comandante, per la parte dallo stesso rappresentata, con tale clausola, viene esonerato dalla responsabilità del contenuto, peso o misura, o numero dei colli trasportati in containers.

Art. 9

Caricazione a partita – La clausola sta a significare la caricazione alla rinfusa di un insieme di merci senza imballaggio.

Art. 10

Non rispondo del peso – Salvo peso (Said to Weight) –

Il Comandante, per la parte dallo stesso rappresentata, non risponde del peso della merce ed il peso dichiarato in polizza non costituisce alcuna prova contro di lui.

Art. 11

Ignoro marche, numeri, contenuto e peso –

Con tale clausola il Comandante risponde soltanto del numero dei colli.

Art. 12

Cancello – La clausola di cancello inserita nei contratti di noleggio o di trasporto stabilisce il termine entro il quale la nave deve presentarsi al porto di consegna o di caricazione, pronta all'impiego pattuito.

Trascorso questo termine, fermo restando l'obbligo della nave di presentarsi al detto porto, rimane in facoltà del noleggiatore o caricatore di recedere o meno dal contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dal noleggiatore, o dal caricatore, al più tardi subito dopo che gli è stato comunicato l'avviso di prontezza, salvo che il contratto preveda un termine maggiore.

Quando detta facoltà è esercitata l'armatore, o il vettore, è tenuto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui il ritardo nell'arrivo della nave sia dovuto a dolo o colpa grave.

Art. 13

Notify – Il "Notify" inserito nella polizza di carico obbliga il vettore a dare avviso di arrivo della merce all'indirizzo indicato nel "notify" stesso, con cartolina o lettera, oppure a mezzo di comunicazione telefonica, telefax o telematica.

Art. 14

F.I.O. – Nei trasporti con tale clausola, le spese per mettere e stivare la merce a bordo e per disstivarla da bordo, devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore o dal ricevitore.

Art. 15¹

Viaggio diretto – La clausola “viaggio diretto” inserita nella polizza di carico o nei contratti di trasporto determina i seguenti obblighi:

- a) se riferita al viaggio della nave, impegna questa ad effettuare il percorso, dal punto di partenza a quello di destinazione, senza toccare scali intermedi, salvo le esigenze della navigazione;
- b) se riferita al trasporto della merce, impegna la nave ad eseguire il trasporto stesso, dal punto di partenza a quello di destinazione, senza effettuare trasbordi, salvo i casi di forza maggiore previsti dalle condizioni di polizza.

Art. 16

Despatch money – Ove non sia espressamente pattuito il vettore non deve corrispondere alcun compenso (despatch money) per risparmio di tempo, tanto per le operazioni di caricazione quanto per le operazioni di merce scaricata.

Art. 17

Rizzaggio – Espressione usata per definire le operazioni necessarie per assicurare il carico della nave, dopo le operazioni di stivaggio, al fine di garantire la sicurezza nel corso della navigazione.

MEDIAZIONI IN GENERE

Nessun uso accertato.

PROVVIGIONI E SCONTO

Nessun uso accertato.

¹ Uso in via di estinzione

TERMINI

Nessun uso accertato.

CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI

Nessun uso accertato.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Nessun uso accertato.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E AZIENDE COMMERCIALI

Capitolo I

COMPRAVENDITA

Art. 18

MEDIAZIONE

La provvigione per i mediatori professionali viene corrisposta nella misura del 4% sul prezzo concordato, da corrispondersi per il 2% da parte del venditore e per il 2% da parte del compratore.

Capitolo II

LOCAZIONE

FORMA, DURATA, DECORRENZA, DISDETTA DEL CONTRATTO ED ONERI RELATIVI

Art. 19

DURATA

Nell'intera Provincia la durata della locazione degli immobili urbani – ove non sia diversamente stabilito dalla legge o convenuto dalle parti – risulta pari ad un mese.

La corresponsione del canone avviene anticipatamente.

Art. 20

DISDETTA

La disdetta della locazione degli immobili urbani a tempo indeterminato, ove non sia diversamente stabilito dalla legge o convenuto dalle parti, viene data almeno un mese prima della scadenza del rapporto.

Art. 21

MEDIAZIONE

La provvigione per i mediatori professionali viene corrisposta sia dal locatore sia dal conduttore nella misura del 5% sul canone di un anno oppure, per le locazioni inferiori all'anno, sull'ammontare del canone concordato.

FORMA DELLA CONSEGNA E DELLA RICONSEGNA ED ONERI RELATIVI

Nessun uso accertato.

LOCAZIONE DI CAMERE MOBILIATE

Nessun uso accertato.

In materia di affittacamere ed appartamenti per vacanze vedasi Usi sub art. 167.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE FONDI RUSTICI E USI AGRARI

Capitolo I

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 22

MODALITA' DELLA COMPRAVENDITA

La compravendita di fondi rustici può essere effettuata "a cancello chiuso" o "a cancello aperto".

Mentre nella vendita "a cancello aperto" viene trasferita la sola proprietà immobiliare, nel caso di vendita "a cancello chiuso" vengono trasferite anche le scorte vive e le scorte morte, ivi comprese, le macchine agricole e gli attrezzi.

Art. 23

MEDIAZIONE

Nella compravendita di fondi rustici si applicano le stesse tariffe dei beni immobili e aziende commerciali.

Capitolo II

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

FORMA. DURATA, DECORRENZA E DISDETTA DEL CONTRATTO ED ONERI RELATIVI

Nessun uso accertato.¹

¹ Si segnala che la materia è disciplinata dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, "Norme sui contratti agrari".

FORMA, EPOCA DELLA CONSEGNA E DELLA RICONSEGNA ED ONERI RELATIVI

Art. 24

MODALITÀ DELL’AFFITTO

All’atto di consegna del fondo vengono di solito effettuati il verbale dello stato di consistenza e l’eventuale stima delle scorte.

Capitolo III

CONDUZIONE A MEZZADRIA¹

Capitolo IV

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE²

Capitolo V

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA²

¹ Il contratto di mezzadria è stato vietato dalla L. 15/9/1964 n. 756; tale legge prevedeva tuttavia la prosecuzione dei rapporti sorti anteriormente nonché di quelli stipulati ai sensi dell’art. 3, comma 3, della stessa. Allo stato attuale tuttavia anche tali contratti, i cui termini erano stati prorogati ai sensi dell’art. 14 della stessa Legge, hanno cessato la loro efficacia. La materia è attualmente disciplinata dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, “Norme sui contratti agrari”.

² Tali forme di conduzione sono attualmente disciplinate dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, “Norme sui contratti agrari”.

Capitolo VI

CONDUZIONE IN ENFITEUSI¹

Capitolo VII

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Art. 25

CONCESSIONI STAGIONALI

Nei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, gli erbai di trifoglio incarnato e avena, quando non sfalciati per uso aziendale, vengono solitamente concessi a pastori e la concessione scade il 25 aprile o il 1° maggio. Per i prati naturali, pure concessi a pastori, la concessione scade il giorno di San Biagio e cioè il 3 febbraio. Se invece i prati naturali sono stati ceduti a coltivatori per lo sfalcio, la concessione scade con il 31 dicembre (si rinnova cioè di anno in anno). La concessione autunnale dei prati artificiali scade il 31 dicembre.

Capitolo VIII

USI VARI

PINETE

Nessun uso accertato

¹ Tale forma di conduzione è attualmente disciplinata dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, "Norme sui contratti agrari".

Art. 26

RACCOLTA FUNGHI

L'uso precedente è venuto meno in quanto la materia è stata analiticamente regolamentata dalle seguenti norme: Legge 23/8/1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"; Legge 6/12/1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"; Legge Regionale Toscana 11/4/1995, n. 49 "Nome sui parchi, le riserve e le aree naturali protette d'interesse locale"; Legge Regionale Toscana 22/3/1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei".

Art. 27

FRANGITURA OLIVE

In tutti i Comuni della Provincia per la frangitura delle olive viene corrisposto un compenso in contanti secondo le tariffe annualmente concordate dalle categorie dei frantoiani e dei produttori. La sansa è trattenuta dal frantoio.

Art. 28

VINIFICAZIONE

Il calo del vino, alla cantina del produttore, dalla svinatura al termine del periodo di maturazione, viene abitualmente calcolato nella misura del 5-6%. Nel caso che il produttore affidi ad un incaricato la vendita al minuto, si calcola un ulteriore calo del 3-4%.

Nei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dato il frazionamento della proprietà rurale, vige la consuetudine che la vinificazione delle uve sia effettuata in cantine separate dalle case di abitazione nello stesso centro abitato, quando, come sovente accade, nel fondo di produzione manchino locali adatti alla vinificazione.

Art. 29

FRUTTA E CASTAGNE

Nella Bassa Lunigiana¹, tra i proprietari confinanti, le castagne si raccolgono per confine, gli altri frutti per rami.

Nell'Alta Lunigiana¹ il proprietario può concedere a terzi di raccogliere le castagne in compartecipazione, trattenendo per sé da un terzo alla metà del raccolto.

E' d'uso concedere di raccogliere le castagne rimaste nelle selve dopo l'ultima ripassata (vulgo "a pietto").

Art. 30

MACINAZIONE CEREALI

Per la macinazione del grano, granturco, castagne ed altri cereali, si va generalizzando il pagamento in denaro.

Ove esistono ancora piccoli molini artigiani, si usa corrispondere il sei per cento sul macinato, ossia, per ogni quintale di cereali macinati, il mugnaio, come suo compenso, trattiene 6 Kg. di farina.²

Nel Comune di Licciana la consegna ed il ritiro della merce al molino vengono fatti normalmente dal proprietario della merce stessa. Dai vecchi mulini ad acqua i cereali macinati vengono consegnati con la crusca (da stacciare). La predetta percentuale viene applicata sulla farina con crusca. Tali consuetudini non vigono nel Comune di Bagnone. Nel Comune di Pontremoli si usa corrispondere la "molenda" nella misura di Kg. 6-8, compresa la crusca, oppure l'equivalente in contanti.

¹ **La Bassa Lunigiana** comprende i Comuni di Aulla, Casola L., Comano, Fivizzano, Fossdinovo, Licciana N., Podenzana e Tresana; **l'Alta Lunigiana** comprende i Comuni di Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca L. e Zeri.

² Uso in via di estinzione

Art. 31

TAGLIO PIANTE

Nei poderi dati in affitto il ricavato del taglio delle piante di alto fusto (noci, ciliegi, castagni, ulivi, ecc.) e del bosco ceduo, essendo considerato capitale, spetta al proprietario, senza alcuna cointeressenza del conduttore.

Qualora però questi effettui il lavoro di sradicamento e di abbattimento delle piante ed, eventualmente, la successiva messa a dimora di nuove piante fornite dal proprietario, è d'uso che gli venga lasciata, a titolo di compenso, la ceppaia e la ramaglia.

La legna derivante dalla potatura (viti, castagni, ulivi) spetta al conduttore, ad eccezione di quella derivante dalla potatura di riforma degli ulivi, eseguita a cura del proprietario.

In caso di fiumana, la legna ed il legname sradicati dalle acque rimangono di proprietà di colui che per primo se ne appropria o vi fa sopra un segno di riconoscimento.

Art. 32

ALVEARI

Gli alveari sono del proprietario o del conduttore, a seconda di chi ha provveduto lo sciame, salvo accordi diversi.

Art. 33

DIRITTI DI PASCOLO

Nelle zone montuose dell'Alta Lunigiana¹ è d'uso che dopo il 20 agosto – data in cui si considera che le operazioni di falciatura abbiano avuto termine – i “prati non recinti” diventino pascoli in comune per i proprietari della zona; tale libertà di pascolo è pure riconosciuta per quelli che non fossero stati ancora falciati dopo la data sopraindicata.

Il pascolo è consentito fino alla vigilia della ripresa vegetativa.

¹ Vedasi nota sub art. 29.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo I

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

Art. 34

COMPRAVENDITA DEI BOVINI

La consegna ed il pagamento dei bovini per gli acquisti in fiera avvengono all'atto del contratto. Per gli acquisti alla stalla, se trattasi di bovini da macello, il compratore versa la caparra ed il pagamento viene effettuato entro otto/dieci giorni dalla data del contratto oppure all'atto del ritiro; per i bovini da vita il ritiro ed il pagamento coincidono, salvo accordi diversi, con l'atto di consegna dei certificati sanitari.

Nel caso di compravendita di bovini da macello il trasporto dalla stalla è a carico del compratore quando la vendita è a peso vivo; è a carico invece del venditore, salvo diverso accordo, quando la vendita è a peso morto.

Art. 35

CAPARRA

Nella compravendita di bovini, ove la consegna ed il pagamento del capo avvengano in un momento successivo alla contrattazione, è sempre d'uso versare la caparra; il compratore, che non completa il pagamento nel termine convenuto, perde la caparra.

Il venditore che non adempia il contratto è tenuto alla restituzione della caparra in misura raddoppiata.

L'entità della caparra viene determinata, salvo diverso accordo tra le parti, in misura pari al 10% del prezzo concordato.

Art. 36

VENDITA A PESO VIVO

Per i bovini da macello venduti a peso vivo, sono riconosciute di consuetudine le seguenti tare:

- per i vitelli da latte: Kg. 2;
- per i capi grossi: il 5% del peso.

Art. 37

VENDITA A PESO MORTO

Per il bestiame venduto a peso morto, la tara d'uso è di Kg. 2 a capo per il raffreddamento.

Art. 38

VENDITA BESTIAME DA MACELLO

Il venditore di bestiame da macello deve indennizzare il compratore per quelle parti dell'animale che all'atto della macellazione vengono scartate dal sanitario, previo avviso al venditore in modo che questi possa accertare l'identità della bestia.

Art. 39

VENDITA BOVINE DA LATTE

Nell'acquisto di bovine da latte è anche consuetudine garantire la quantità e la qualità del prodotto. Una produzione minore o di una diversa qualità di quella garantita può determinare la risoluzione del contratto.

La prova del latte effettuata nella stalla del venditore prima della consegna dell'animale deve ritenersi definitiva.

Art. 40

VIZI REDIBITORI

Nella vendita del bestiame bovino i vizi e le malattie devono essere denunciati dal compratore entro quaranta giorni dalla consegna perché possa aversi la risoluzione del contratto, sempre che tale termine non sia stato dalle parti ridotto.

Vanno denunciati invece, entro otto giorni dalla consegna, i vizi d'animo (rustichezza o restio, dar di cozzo, non prendere il giogo, rifiuto al lavoro, rifiuto ostinato a lasciarsi mungere o poppare), il vizio di alzarsi alla cavallina e la malattia dell'epilessia.

Se la vendita viene fatta con la formula "compra e vendita a sacco d'ossa" ed, in Lunigiana, "a fuoco e fiamma" oppure "alla bersagliera", si intende fatta senza alcuna garanzia.

Art. 41

NULLITA' DEL CONTRATTO

Il contratto è nullo tutte le volte che negli animali acquistati si riscontrino malattie a carattere infettivo o diffusivo soggette a denuncia (vedi Regolamento di Polizia Veterinaria).

Art. 42

MEDIAZIONE

La provvigione di mediazione viene calcolata nella misura del 4% sul prezzo concordato per ogni capo e deve essere corrisposta per metà dal compratore e per metà dal venditore.

b) EQUINI

Art. 43

COMPRAVENDITA DEGLI EQUINI

La consegna ed il pagamento degli equini per gli acquisti in fiera avvengono all'atto del contratto.

Per gli acquisti alla stalla, sia di bestiame da vita sia da macello, il compratore versa la caparra al momento del contratto.

Il ritiro dell'animale viene effettuato entro otto-dieci giorni, contestualmente al pagamento a saldo.

Art. 44

CAPARRA

Nella compravendita di equini alla stalla è sempre d'uso versare la caparra; il compratore, che non completa il pagamento nel termine convenuto, perde la caparra.

Il venditore che non adempia il contratto è tenuto alla restituzione della caparra in misura raddoppiata.

L'entità della caparra viene determinata, salvo diverso accordo tra le parti, in misura pari al 10% del prezzo concordato.

Art. 45

VENDITA A PESO VIVO

Per il bestiame da macello venduto a peso vivo, è riconosciuta di consuetudine la seguente tara:

- per i capi grossi: il 4% del peso.

Art. 46

VENDITA A PESO MORTO

Per gli equini venduti a peso morto, la tara d'uso è di Kg. 2 a capo per il raffreddamento.

Art. 47

VENDITA EQUINI DA MACELLO

Il venditore di equini da macello deve indennizzare il compratore per quelle parti dell'animale che all'atto della macellazione vengono scartate dal sanitario, previo avviso al venditore in modo che questi possa accertare l'identità della bestia.

Art. 48

GRAVIDANZA DELLA CAVALLA

E' d'uso vendere la cavalla gravida "sotto visita", garantendo i mesi di gravidanza mediante la consegna di un certificato di intervento fecondativo.

Art. 49

VIZI REDIBITORI

Per gli equini devono denunciarsi entro quaranta giorni dalla consegna tutte le malattie contemplate dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

Devono denunciarsi entro otto giorni dalla consegna tutti i vizi d'animo (rustichezza o restio, rifiuto al lavoro, rifiuto ostinato a lasciarsi insellare o vestire, l'ombrosità), il crampo rotuleo, il ticchio, il sibilo o rantolo o corneggio, la bolsaggine, la morva (moccio), il farcino criptococcico, le zoppie intermittenti e le malattie influenzali.

Art. 50

NULLITA' DEL CONTRATTO

Il contratto è nullo tutte le volte che negli animali acquistati si riscontrino malattie a carattere infettivo o diffusivo soggette a denuncia (vedi Regolamento di Polizia Veterinaria).

Art. 51

MEDIAZIONE

La provvigione di mediazione viene calcolata nella misura del 4% sul prezzo concordato per ogni capo e deve essere corrisposta per metà dal compratore e per metà dal venditore.

c) SUINI

Art. 52

COMPRAVENDITA SUINI

La consegna ed il pagamento dei suini da ingrasso (lattonzoli o magroni) per gli acquisti in fiera avvengono all'atto del contratto.

Art. 53

VENDITA A PESO VIVO

Per il bestiame da macello venduto a peso vivo viene di consuetudine riconosciuta la tara di Kg. 4.

Art. 54

VENDITA A PESO MORTO

Per i suini venduti a peso morto, la tara d'uso è di Kg. 2 a capo per il raffreddamento.

Art. 55

VENDITA SUINI DA MACELLO

Il venditore di suini da macello deve indennizzare il compratore per quelle parti dell'animale che all'atto della macellazione vengono scartate dal sanitario, previo avviso al venditore in modo che questi possa accertare l'identità della bestia.

Art. 56

MEDIAZIONE

La provvigione di mediazione viene calcolata nella misura del 4% sul prezzo concordato per ogni capo e deve essere corrisposta per metà dal compratore e per metà dal venditore.

d) OVINI E CAPRINI

Art. 57

COMPRAVENDITA DEGLI OVINI

Nella vendita degli ovini fa vita vengono preventivamente concordate tra le parti le modalità di scelta dei capi.

La vendita quindi può avvenire "a scelta" del compratore oppure "a scarto" del venditore (cioè con scelta effettuata da quest'ultimo) oppure previa determinazione da parte del venditore di due o più gruppi di capi, gruppi tra i quali il compratore possa effettuare la sua scelta (vendita in parte).

In qualche caso la vendita nel periodo dei parti ed in particolare nei mesi di settembre ed ottobre avviene "a scelta del montone"; viene cioè ceduto il gruppo delle pecore che hanno partorito, senza distinzione della qualità dei soggetti; con le pecore vengono ceduti anche gli agnelli.

La consegna dei capi ed il relativo pagamento avvengono o all'atto della contrattazione o all'atto della consegna dei certificati sanitari.

Art. 58

CAPARRA

E' d'uso che il compratore versi la caparra al venditore se la consegna dell'animale avvenga in un momento successivo alla contrattazione; il compratore, che non completa il pagamento nel termine convenuto, perde la caparra.

Il venditore che non adempia il contratto, è tenuto alla restituzione della caparra in misura raddoppiata.

L'entità della caparra viene determinata, salvo diverso accordo tra le parti, in misura pari al 10% del prezzo concordato.

Art. 59

MEDIAZIONE

La provvigione di mediazione viene calcolata nella misura del 4% sul prezzo concordato per ogni capo e deve essere corrisposta per metà dal compratore e per metà dal venditore.

e) ANIMALI DA CORTILE

Nessun uso accertato.

Capitolo II

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- a) **FRUMENTO**
- b) **GRANTURCO**
- c) **RISO**
- d) **CEREALI MINORI (segala, orzo, avena, etc.)**

Nessun uso accertato.

- e) **PATATE**

Vedasi uso sub. art. 63.

- f) **ORTAGGI (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.)**

Vedasi uso sub. art. 63.

Art. 60

ORTAGGI VENDIBILI A PEZZO OD A COLLO

In Provincia di Massa-Carrara i sottoelencati ortaggi vengono solitamente posti in vendita a pezzo od a collo, nella forma sottoindicata:

Commercio all'ingrosso

AGLIO	forconi composti da 2 trecce di 50 teste cad.
BARBE DA PRETE (scorza bianca)	mazzetti da 5 uniti per 12
BARBE ROSSE (barbabietole da orto)	mazzetti da 5/6 teste
BASILICO	mazzetti da 4/5 piante o $\frac{3}{4}$ rami uniti per 6
CARCIOFI	a numero

CIPOLLE FRESCHE	mazzetti da 4 piantine uniti per 12
CIPOLLE SECCHHE	forconi composti da 2 trecce di 10 cipolle cad.
CIPOLLINO piantine	mazzi da 25/50 piantine
INSALATA 4 STAGIONI (morina)	mazzetti da 4/5 piante uniti per 12
MELANZANA piantine	mazzi da 15/20 piantine
PEPERONE piantine	mazzi da 15/20 piantine
POMODORO piantine	mazzi da 15/20 piantine
PORRI	mazzetti da 6 piante
RADICCHIO DA TAGLIO	mazzetti da 15/20 foglie uniti per 12
RAPINI	mazzi da 4/5 piante uniti per 12
RAVANELLI	mazzetti da 12 piantine uniti per 12

Commercio al minuto

AGLIO	a teste (a numero)
BASILICO	mazzetti da 4/5 piante o 3/4 rami
CIPOLLE FRESCHE	mazzetti da 4 piantine
PORRI	mazzetti da 6 piante

g) UVA E MOSTO

h) OLIVA

i) AGRUMI

Vedasi uso sub art. 63.

l) FRUTTA FRESCA (ciliegie, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni, etc.).

Vedasi uso sub art. 63.

Art. 61

FRUTTA FRESCA VENDIBILE A PEZZO OD A COLLO

In Provincia di Massa-Carrara, la sottoelencata frutta fresca viene solitamente posta in vendita a pezzo od a collo, nella forma sottoindicata:

Commercio all'ingrosso

FRAGOLA DI COLTIVAZIONE padelle di 10 vaschette di 100 gr.
circa cad.

Commercio al minuto

FRAGOLA DI COLTIVAZIONE vaschette da 100 gr. circa cad.

m) FRUTTA SECCA (noci, nocciuoie, mandorle, castagne, etc.)

Vedasi uso sub art. 63.

n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Art. 62

PIANTE GRASSE

Commercio all'ingrosso

La vendita di piantine grasse all'ingrosso viene effettuata mediante contenitori di polistirolo predisposti solitamente per una dozzina di piante o multipli di dozzina.

p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

r) DROGHE E SPEZIE

Nessun uso accertato.

Art. 63

MEDIAZIONE

Per gli ortofrutticoli e vini locali al mediatore spetta il compenso sul prezzo concordato pari al 2% a carico di ciascuna parte contraente.

Capitolo III

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) LEGNA DA ARDERE

Art. 64

La vendita di un bosco avviene di solito sulla parola; alla scrittura privata si ricorre quando si vuole fissare un termine di tempo per il taglio o sollevare il venditore da responsabilità verso terzi.

Gli adempimenti amministrativi, previsti dalla normativa vigente¹, relativi al taglio del bosco sono a carico del compratore.

La vendita viene fatta in pianta, dopo esame del bosco da parte del venditore e del compratore.

Rimane a carico del compratore l'asportazione o sistemazione della ramaglia.

La legna forte è considerata quella del cerro, leccio, carpino, frassino, faggio e acacia².

¹ Si segnala in materia la L.R. Toscana n. 39 del 21 marzo 2000, "Legge forestale della Toscana".

² Si tratta della Robinia pseudoacacia detta comunemente acacia.

b) CARBONE VEGETALE

Nessun uso accertato.

c) LEGNAME ROZZO

Art. 65

Il legname rozzo da opera viene venduto di solito a peso con trattativa diretta tra compratore e produttore.

d) SUGHERO

Nessun uso accertato.

Capitolo IV

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Nessun uso accertato.

Capitolo V

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE,
COLTIVAZIONI DELLE CAVE, INDUSTRIA E
COMMERCIO DEI MARMI E DELLE PIETRE**

a) MINERALI METALLIFERI

Nessun uso accertato.

b) MINERALI NON METALLIFERI

COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI MARMO

Art. 66

AFFITTO DI CAVA

E' antico uso di concedere in affitto le cave di marmo, ove non ne sia fatto divieto dal regime giuridico delle aree che ne costituiscono oggetto.¹

Il corrispettivo viene normalmente pattuito nella decima parte del prodotto della lavorazione.²

Per le cave di difficile lavorazione o accesso o normalmente produttori marmi di qualità scadente, il corrispettivo viene ridotto alla quattordicesima parte del prodotto, tenuto conto delle caratteristiche della singola cava.

¹ Per quanto riguarda il Comune di Carrara l'uso è ora "contra legem" a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/7/2005. Già il Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi nel Comune di Carrara, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 88 del 29.12.94 (approvato con Deliberazione n° 115 del 28.2.95 del Consiglio Regionale Toscano, pubblicata sul B.U.R.T. del 5.4.95) non ne consentiva più l'affittanza ma una norma transitoria aveva previsto una proroga convenzionale dei contratti in corso fino ad un massimo di nove anni; successivamente il Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 4.5.99 all'articolo 15 aveva previsto la proroga dei contratti in essere fino al 27.07.2004. Di fatto, a seguito di ulteriori proroghe, i contratti di affitto sono rimasti in essere fino al 31.12.2005.

² Il precedente uso del "settimo" è rimasto quale termine di riferimento per la determinazione del corrispettivo dell'affitto stabilito (ad esempio si dice la metà del settimo piuttosto che un quattordicesimo). È sempre più in uso la forfetizzazione del canone lasciata alla libera contrattazione delle parti, anche in relazione alle singole oggettive difficoltà di lavorazione o di accesso o di qualità dei prodotti scavati".

Art. 67

LUOGHI DI SPURGO¹

Salvo patti in contrario, se la cava è priva di luogo di spurgo per gli scagliami, al proprietario od al concessionario del terreno nel quale si effettua lo spurgo compete un quarto dei corrispettivi sopra indicati.

Art. 68

PIAZZALI²

Salvo patti in contrario, se la cava è priva del piazzale, compete ai proprietari e/o concessionari, che prestino i propri terreni marmiferi per tale uso, complessivamente un ottavo dei corrispettivi indicati nell'art. 66.

CORRISPETTIVI

Art. 69

I corrispettivi indicati nell'art. 66 vengono di solito corrisposti in natura.

Ove la corresponsione sia convenuta in denaro e sorga disaccordo sulla misurazione o sul valore di tali marmi, il locatore ha facoltà di percepire in natura i corrispettivi spettantigli.³

I corrispettivi indicati negli artt. 67 e 68 vengono corrisposti in denaro.⁴

¹ Questo uso, di cui già è stata dichiarata la rara applicazione nella precedente Raccolta Provinciale degli Usi - revisione anno 2005 -, risulta attualmente desueto in quanto l'impiego industriale degli scagliami e la temporaneità del deposito degli scagliami in seguito alla realizzazione delle strade di arroccamento ed alle convenzioni intervenute tra proprietari e concessionari di cave in tema di discariche ne hanno fatto venire meno la pratica attuazione.

² Le strade di arroccamento, i nuovi metodi e mezzi di escavazione e la normativa relativa alla escavazione di fatto ne hanno determinato la desuetudine.

³ Il pagamento dei corrispettivi in natura è stato in gran parte sostituito da corrispettivi in denaro fissi o quotativi. Permane l'uso del corrispettivo in natura, quando il concedente, anche pro quota, è imprenditore marmifero con o senza patto di prelazione od impegno di tutta o parte della produzione di cava.

⁴ Vedi note agli artt. 67 e 68.

Art. 70

Agli effetti della determinazione dei corrispettivi in natura e in denaro di cui all'art. 69, la misurazione dei marmi è effettuata in contraddittorio fra le parti. I corrispettivi sono calcolati in base alla misura o al valore di vendita in cava dei marmi escavati.¹

Art. 71

L'affittuario, nel caso in cui abbia impegnato al locatore tutto o parte della produzione della cava affittatagli, deve pagare i corrispettivi consuetudinari o contrattuali anche sui marmi rifiutati – epperciò lasciati alla sua disponibilità – in base al giusto valore dei marmi rifiutati.

Art. 72

Se in conseguenza di una varata effettuata in una cava di marmo od in qualsiasi altra circostanza vengano a cadere scagliami o blocchi di marmo in cava sottostante o confinante appartenente ad altro proprietario, è d'uso che il proprietario² della prima provveda, a proprie spese e nel minor tempo possibile, ad asportare i blocchi ed i detriti ed a pagare i corrispettivi sub artt. 66, 67, 68 a seconda dei casi, oltre al risarcimento di eventuali danni.³

¹ In via pressoché generalizzata, la misurazione dei marmi avviene oggi a peso e non a misura.

² Il termine proprietario viene usato non in senso tecnico bensì in una accezione più ampia che intende, di volta in volta, il soggetto civilmente responsabile.

³ L'impiego delle varate in senso tecnico è in genere cessato, ma la consuetudine trova impiego attuale in caso di frane accidentali o di abbattimento o di lavorazioni in confine con caduta di materiali sui suoli vicini.

Art. 73

BASTIONI

Il mantenimento dei bastioni comuni a due o più cave, fa carico a ciascuna cava in proporzione al servizio ad essa singolarmente reso.¹

MASSI DISTACCATI ALLA SCADENZA DELL’AFFITTO

Art. 74

Nelle affittanze delle cave, salvo patti speciali, la proprietà dei massi distaccati dal monte allo scadere dell’affitto, spetta all’affittuario, sempre che il loro distacco sia conseguente al “lavoro normale” della cava.

L’affittuario può quindi riquadrarli ed asportarli con l’onere, peraltro, della rimozione e del riversamento alla discarica degli scagliami prodotti.

Si intende per “lavoro non normale” ogni lavoro preordinato a portare i suoi effetti al di là della scadenza dell’affitto.²

Art. 75

Salvo patti speciali, il termine massimo per l’asportazione dei massi staccati dal monte ed il riversamento alla discarica dei relativi scagliami, è di mesi sei per i contratti di durata fino a nove anni; per le affittanze oltre i nove anni, il termine è aumentato di tanti mesi quanti sono gli anni oltre i nove, con il termine massimo di un anno.³

¹ Ancorché la costruzione di bastioni di contenimento del detrito (rectius scagliame) sia cessata con l’impiego industriale dei detriti, non possono escludersene future realizzazioni. L’uso accertato può dunque oggi riferirsi al mantenimento delle scarpate e dei contenimenti delle vie di arroccamento.

² Vedi nota 1 sub art. 66

³ Vedi nota 1 sub art. 66

STRADE DI ARROCCAMENTO

Art. 76

Le strade di collegamento delle cave marmifere apuane alla via comunale (strade di arroccamento), percorribili da autocarri anche pesanti e speciali, vengono di regola costruite e mantenute con il concorso di tutti gli utenti proporzionalmente ai transiti dei marmi estratti e, in quanto normalmente oggetto di reciproche servitù o diritti personali di passo, non danno in genere diritto a corrispettivi di passaggio.¹

In mancanza di reciproche servitù o diritti di passaggio, se la strada di arroccamento o il raccordo alla stessa, traversi in tutto od in parte il fondo altrui, è dovuto un equo compenso comprensivo degli oneri di manutenzione e di regola a carico dell'esercente di cava, da determinarsi per l'intero tracciato non soggetto a servitù reciproca di transito da ripartirsi proporzionalmente alla lunghezza degli attraversamenti non soggetti a servitù reciproca e da corrispondersi in contanti sulla base del tonnellaggio transitato.²

Salvo patto contrario, le strade di arroccamento hanno tracciato variabile in relazione alle necessità minerarie delle zone attraversate.

Le strade di arroccamento si considerano a tutti gli effetti strade private all'interno di un cantiere di lavoro ed inibite all'accesso ed alla sosta di estranei alle attività minerarie; chiunque le percorra lo fa, in ogni caso, a proprio totale rischio e pericolo.

¹ Tenendo conto della possibilità di utilizzare lo scagliame ai fini industriali, si sta affermando l'uso che gli utenti che prelevano o fanno prelevare tale scagliame o altro materiale residuo di lavorazione contribuiscano alle spese di manutenzione e di ripristino delle strade di arroccamento. In merito dispone anche l'art.12 del "Regolamento per la disciplina delle interferenze tra le attività di coltivazione delle cave a confine" approvato con delibera del Consiglio Comunale di Carrara n. 110/2011.

² Con la costruzione delle strade di arroccamento non risulta più applicato l'uso che prevedeva, secondo l'art. 3 della Raccolta usi 1970, la corresponsione di un ottavo dei corrispettivi dell'art. 1 per l'attraversamento complessivo dei terreni marmiferi per uso di passo.

COMMERCIO DEI MARMI, GRANITI E PIETRE IN GENERALE

Art. 77

I campioni debbono sempre considerarsi del tutto orientativi in quanto marmi, pietre e graniti sono soggetti a variazioni di colore e di macchia.

I campioni vengono pertanto inviati per dare un'idea approssimativa del materiale, ma non sono impegnativi.

Anche nel caso in cui nei contratti di fornitura si faccia espresso riferimento ad una determinato campione, sono sempre da ritenersi ammissibili lievi variazioni di macchia e/o colore.

Art. 78

La proprietà dei marmi, graniti e pietre venduti a franco bordo passa al compratore quando la merce è a bordo della nave e sia stata rilasciata la relativa polizza di carico.

L'apposizione di marche del compratore sulla merce non deroga a tale norma.

Art. 79

Agli effetti della competenza giudiziaria la consegna dei marmi, pietre e graniti si intende fatta su piazza anche se la merce sia stata venduta su vagone, franco bordo o su altro mezzo di trasporto.

Art. 80

Il compratore non ha più diritto alle percentuali di sconto fissate nel contratto per il pagamento a contanti, ove non provveda al saldo entro un mese dalla data della fattura.

COMMERCIO DEI BLOCCHI DI MARMO

Art. 81¹

Per i blocchi di marmo prodotti nella provincia:

- a) la vendita dei blocchi in cava avviene di regola a peso, anche agli effetti della determinazione dei corrispettivi di affittanza. Ove agli stessi effetti la misurazione dei blocchi in cava sia effettuata con il sistema metrico decimale, viene concesso un abbuono di misura di sei centimetri per ogni dimensione, se i blocchi siano perfettamente sani ed immuni da smussi o difetti. Quando i blocchi presentino due facce contrapposte segate, l'abbuono di misura è di cinque centimetri, sempre per blocchi come sopra.
- b) anche al piano la vendita avviene di regola a peso; ove avvenga con la misurazione dei blocchi, si utilizza il sistema metrico decimale e l'abbuono per blocchi squadrati è al massimo di quattro centimetri per ogni dimensione. Tale abbuono si riduce a tre centimetri per ogni dimensione quando i blocchi presentino due facce contrapposte segate.

Art. 82

Nella compravendita a misura di blocchi in cava oltre all'abbuono normale viene concesso un abbuono supplementare di quattro centimetri (due once) sui lati eccedenti la misura dei telai comunemente in uso.

Art. 83²

Nella compravendita di blocchi giacenti in cava la consegna si ha per avvenuta in cava, senza l'obbligo di caricazione sul mezzo.

¹ Si segnala che in materia è attualmente vigente la norma tecnica europea UNI EN 1467-2003, Pietre naturali-Blocchi grezzi (vedi in particolare art. 3.8 - dimensioni commerciali del blocco grezzo).

² Si sta affermando la prassi che l'esercente di cava, pur non avendone l'obbligo, provveda normalmente alle operazioni di carico con propri mezzi.

Art. 84

L'apposizione della marca di una ditta sui blocchi di marmo indica la proprietà della ditta stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 78.

Art. 85¹

In caso di contestazione sulla misurazione dei blocchi spediti fuori della provincia, per i quali la misurazione viene fatta ai sensi dell'art. 81, lettera b), non essendo sempre agevole procedere ad una verifica in contraddittorio fra compratore e venditore, è d'uso fare riferimento comunque al peso del materiale spedito. La misurazione dei blocchi è ritenuta normale quando il peso per ogni metro cubo-misura risulta:

- di kg. 3.200 per i blocchetti inferiori a un metro di lunghezza;
- di kg. 3.100 per i blocchi inferiori a un metro cubo;
- di kg. 3.050 per i blocchi da uno a due metri cubi;
- di kg. 3.000 per i blocchi di oltre due metri cubi.

Art. 86

Nei contratti di impegno di produzione di marmi il compratore è tenuto a ricevere la merce entro quindici giorni dall'avviso del venditore.

Art. 87

Nella compravendita di blocchi di marmo, compreso il bardiglio, il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili all'esterno.

Nel caso in cui tali difetti siano taciuti dal venditore, come nel caso in cui l'abbuono per essi concesso si riveli alla segazione o lavorazione del tutto insufficiente, non si procede a risoluzione del contratto ma il venditore è tenuto soltanto:

- a) qualora il difetto sia riscontrato nella provincia, a rifondere al compratore il valore del marmo non utilizzabile sulla base del prezzo di fattura, nonché l'importo corrispondente all'eventuale passaggio del blocco alla categoria inferiore, fra quelle in cui sia

¹ Vedi nota sub art. 81

eventualmente suddivisa la tipologia del marmo, oltre al risarcimento del danno nei limiti delle sole spese vive incontrate dalla consegna del blocco in poi e proporzionalmente al marmo non utilizzabile;

- b)** qualora il difetto sia riscontrato fuori della provincia, a rifondere il compratore il solo valore del marmo non utilizzato, al prezzo di fattura, escluso ogni danno ed altra rifusione.

Art. 88

Non si possono pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere se il blocco fu venduto con le seguenti clausole, che devono risultare con annotazione sulla fattura o con prove equipollenti: "a stozzo"¹, oppure "visto e gradito" oppure "difettoso".

Del pari non si possono pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, anche senza riserva scritta, se il blocco fu venduto a prezzo di marmo difettoso.

Art. 89

Nel caso di compravendita di blocchi di marmo bianco e bardiglio che presentino difetti interni dei quali non risultava traccia alcuna all'esterno, è consuetudine che non si faccia luogo a risoluzione di contratto, ma che il venditore debba rifondere al compratore il solo valore del marmo non utilizzabile sulla base del prezzo di fattura, escluso ogni altro risarcimento.

Art. 90

Dato che i marmi colorati in genere, ivi compresi i paonazzi, non si possono di regola garantire immuni da difetti perché sono per natura difettosi, e che tale condizione è generalmente nota all'acquirente, il venditore, salvo espresso patto in contrario, non risponde di quei difetti interni o esterni che la segazione possa aver messo in evidenza.

¹ "A stozzo", con assunzione dell'onere e del rischio per qualsiasi difetto.

Art. 91

Il compratore ha l'obbligo di denunciare, per iscritto, al venditore i difetti, non appena li abbia riscontrati, lasciando a sua disposizione il blocco segato per otto giorni per le opportune constatazioni, trascorso il quale termine ha diritto di essere accreditato dell'importo degli indennizzi spettantigli secondo gli usi sub artt. 87 e 89.

COMMERCIO DEI BLOCCHI DI GRANITO

Art. 92

Nella compravendita di blocchi di granito il venditore deve indicare al compratore i difetti visibili all'esterno.

Nel caso in cui tali difetti siano taciuti dal venditore o nel caso in cui l'abbuono per essi concesso si riveli alla segazione o lavorazione del tutto insufficiente, come pure nel caso in cui i blocchi rivelino poi difetti interni dei quali non risultava traccia alcuna all'esterno, non si procede a risoluzione del contratto ma il venditore è tenuto soltanto a rifondere al compratore il valore del granito non utilizzabile, sulla base del prezzo di fattura, escluso ogni danno ed altra rifusione.

Art. 93¹

La misurazione dei blocchi di granito avviene di norma col sistema metrico decimale e l'abbuono per blocchi ben squadri è di regola di quattro/cinque centimetri per ogni dimensione.

¹ Vedi nota sub art. 81

SEGHERIE E SEGATURA BLOCCHI

Art. 94

Se l'esercente di segheria lascia permanere nel piazzale marmi in blocchi o segati di proprietà di terzi, è d'uso che nulla egli richieda, per quanto lungo possa essere stato il periodo di giacenza.

Nel caso però che l'esercente segheria inviti per scritto il proprietario alla rimozione dei materiali, sarà dovuto un giusto compenso a far data dallo scadere di un ragionevole termine per l'asportazione in relazione alla quantità del marmo da rimuovere.

Art. 95¹

La misurazione delle lastre ricavate da blocchi a facce disuguali di calcola, agli effetti dell'importo della segatura, sulle dimensioni della lastra maggiore e senza tener conto di abbuoni per difetti né di scantonature.

Poiché normalmente nella segatura dei blocchi in lastre a spessore il numero dei tagli è uguale al numero delle lastre a spessore più uno, il prezzo del taglio in più viene computato sulla tariffa della lastra di maggiore spessore.

LAVORAZIONE MARMI

Art. 96²

Nei lavori in marmi colorati che si eseguono nella Provincia di Massa-Carrara, è ammessa la stuccatura anche con mastice o la grappatura dei pezzi o lastre attaccati, secondo i difetti e le necessità derivanti dalla struttura naturale di ogni marmo colorato.

¹ Si segnala che in materia è attualmente vigente la norma tecnica europea UNI EN 13373-2004 (art. 4) "Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione delle caratteristiche geometriche degli elementi".

² Si segnala che in materia sono attualmente vigenti le norme tecniche europee UNI EN 1469-2004 relativa a lastre per rivestimento, UNI EN 12058-2004 relativa a lastre per pavimenti e scale ed UNI EN 1257-2004 relativa a marmette modulari.

Art. 97¹

La misurazione delle lastre lucidate, ai fini del corrispettivo, avviene secondo la massima dimensione non tenendo conto di smussi o difetti. Per la misurazione ai fini del corrispettivo di lavorazione delle lastre sagomate vale la consuetudine sub art. 103.

Art. 98

In caso di commissione ad artigiano di scultura artistica in marmo bianco, se non viene espressamente richiesto dal compratore che l'opera finita sia immune da qualsiasi difetto o venatura, sono tollerate eventuali piccole venature del marmo, semprechè non incidano sul valore estetico dell'opera stessa.

COMMERCIO DI MARMI E GRANITI SEGATI, LAVORATI, GRANULATI E MARMETTE

Art. 99²

La misurazione delle lastre grezze avviene di regola col sistema metrico decimale e l'abbuono d'uso, per lastre ben squadrate, è al massimo di tre centimetri per ogni dimensione.

Art. 100³

L'esecuzione da parte del venditore di un ordine di lastre di marmo di misura assortita può essere fatta con l'invio di lastre appartenenti alle diverse categorie dimensionali elencate nel listino del venditore.

Se il compratore ha dato un'indicazione di misura, ciò equivale implicitamente al riferimento ad un minimo al disotto del quale, nella esecuzione dell'ordine, non si può scendere.

¹ Vedi nota sub art. 95.

² In tal senso dispone anche la norma tecnica europea UNI EN 1468-2003 (art. 3.5) relativa a lastre grezze.

³ Si segnala che in materia è attualmente vigente la norma tecnica europea UNI EN 1468 del 2003 – lastre grezze (art. 3 ed art. 4).

Se l'elencazione delle misure è preceduta dalla parola "circa" o altra equivalente, nell'esecuzione dell'ordine, possono essere spedite lastre di una misura maggiore o minore di quella elencata, ma che non si discosti troppo da questa.

Art. 101

Nelle spedizioni su autocarri le lastre grezze o lucidate vengono di solito allocate su cavalletti in ferro (cosiddette capre) e quindi legate con cavi di acciaio.

Nelle spedizioni su autocarri a pianale, la pietra naturale in blocchi viene assicurata al veicolo con almeno una cinghia o catena.

Nelle spedizioni mediante containers viene utilizzato lo stesso sistema sopra descritto oppure le lastre vengono raccolte con legacci di legno qualora questo sia espressamente richiesto dal committente. In entrambi i casi il venditore non è tenuto a fornire le capre ovvero i legacci. Nelle spedizioni di sculture o di opere in marmo di particolare valore, di solito viene usato un imballaggio in cassa; ove concordato viene utilizzato un imballaggio denominato cassa contro cassa: in tale tipo di imballaggio l'opera è completamente fermata all'interno di una cassa, dopodiché quest'ultima viene inserita in un'ulteriore cassa munita all'interno di materiale ammortizzante. Il costo della cassa è a carico del venditore, mentre quello della cassa contro cassa è a carico del compratore.

Salvo patto contrario, le spese di mano d'opera per il carico fanno capo al venditore od a chi ha lavorato il materiale.

Art. 102

Nelle forniture di marmette per pavimenti o rivestimenti o comunque di prodotti finiti derivanti dalla lavorazione delle lastre, è d'uso che la spedizione avvenga attraverso un adeguato imballo (pianali o gabbie o casse) fornito dal venditore.

Nelle forniture di marmette per pavimenti, è d'uso costante fatturare qualunque frazione di marmetta come marmetta intera, salvo lavorazioni richieste a casellario, cioè con la dettagliata specifica delle misure.

Art. 103

La misurazione delle lastre di marmo sagomate, quando il prezzo sia stabilito a un tanto a metro quadro, viene effettuata sulla base del minimo rettangolo che circoscrive le sagome stesse.

Art. 104

Nel commercio dei marmi lavorati la clausola "forniture a piè d'opera" si intende nel senso che i marmi devono essere consegnati all'interno dell'area di cantiere senza alcuna altra prestazione da parte del venditore. Lo scarico della merce dal mezzo di trasporto è a carico e rischio del committente.

Ove il fornitore abbia per contratto l'obbligo dell'assistenza alla messa in opera, deve mettere a disposizione del committente, per il tempo strettamente necessario, adeguata manodopera specializzata, pronta ad eseguire, in corso di montaggio, tutti quei ritocchi che si rendessero necessari per il miglior combaciamento dei singoli pezzi, sempre che non vi siano state variazioni dei piani di posa in opera successive alla conclusione del contratto.

Nessuna operazione sui pezzi forniti, diversa da quella sopraindicata, può essere eseguita da detta manodopera specializzata se non su espresso accordo tra fornitore e committente.

Art. 105

In mancanza di contraria espressa dichiarazione da parte del venditore, è d'uso che il prezzo dei granulati o dadetti di marmo comprenda anche il costo del sacco.

MEDIAZIONE

Art. 106

- a) **compravendita agri marmiferi e cave** - Nella compravendita di agri marmiferi e cave si applicano le stesse tariffe dei beni immobili urbani e aziende commerciali.

- b) **compravendita marmi e pietre (bianchi e colorati)** - Il compenso di mediazione è stabilito in misura che varia dal 2% al 5%. Tale uso non si applica quando trattasi di procacciatori di affari per conto di una delle parti contraenti.

Capitolo VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) **RISO BRILLATO**

b) **FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE**

c) **PASTE**

d) **PRODOTTI DELLA PANETTERIA**

Nessun uso accertato.

e) **ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI**

Art. 107

PRODOTTI DI PASTICCERIA

I prodotti di pasticceria fresca, dolce e salata, (ad esclusione dei mignons), si vendono a pezzo (a numero, a porzione).

Le torte decorate o elaborate artisticamente si vendono a corpo (a numero).

Art. 108

PRODOTTI DI GELATERIA

Si vendono a pezzo (a numero, a porzione) il gelato e la panna montata confezionati o preparati in coni, in coppette, in

focaccine, nonché le torte gelate, i semifreddi, i pezzi duri, le cassate, gli zuccotti, i frutti ripieni.

- f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE**
- g) PESCI PREPARATI**
- h) PRODOTTI SURGELATI**
- i) CONSERVE ALIMENTARI (marmellate, succhi di frutta)**
- j) LATTE E DERIVATI (latte pastorizzato, yogurt, burro, formaggio, (etc.)**
- k) OLIO D'OLIVA**
- l) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI ED INDUSTRIALI**
- m) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI ED INDUSTRIALI**
- n) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE**
- o) VINI E VERMOUTH**
- p) ALCOOL E LIQUORI**
- q) BIRRA**
- r) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO**

Nessun uso accertato.

Art. 109

PRODOTTI DI GASTRONOMIA

I prodotti di gastronomia, limitatamente ai primi piatti, vengono venduti a porzione.

I polli arrosto vengono venduti a pezzo.

Le uova vengono vendute a numero.

Art. 110

NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI

Per consuetudine diffusa i negozi di generi alimentari della Provincia di Massa-Carrara sono soliti porre in vendita prodotti di drogheria e per l'igiene della casa e della persona.

Capitolo VII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE E DEL TABACCO

Nessun uso accertato.

Capitolo VIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI

a) PELLI CONCIATE

Nessun uso accertato.

b) LAVORI IN PELLE E CUIOIO

Nessun uso accertato

Capitolo IX

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Nessun uso accertato.

Capitolo X

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Nessun uso accertato.

Capitolo XI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

a) LEGNO COMUNE

Art. 111

COMPRAVENDITA LEGNAME

La misurazione della larghezza del legname, quando non sia irregolare, viene effettuata a metà dell'altezza: la larghezza del tavolame conico resinoso refilato, quando superi in altezza i metri 3,50, viene misurata a m. 1,60 dalla sua estremità più larga.

b) COMPENSATI

c) **MOBILI E INFISSI**

d) **CARRI DA STRADA**

e) **LAVORI IN SUGHERO**

Nessun uso accertato.

Capitolo XII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

Nessun uso accertato.

Capitolo XIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Nessun uso accertato.

Capitolo XIV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Nessun uso accertato.

Capitolo XV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Nessun uso accertato.

Capitolo XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Nessun uso accertato.

Capitolo XVII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Nessun uso accertato.

Capitolo XVIII

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Nessun uso accertato.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Capitolo I

USI BANCARI

Art. 112

OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO (art. 1527, 1530 Cod. Civ.)

Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle "Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 113

PAGAMENTO DEL PREZZO NELLA VENDITA CONTRO DOCUMENTI (art. 1528 Cod. Civ.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante le ore di apertura degli sportelli.

Art. 114

PAGAMENTO DIRETTO DEL COMPRATORE DOPO IL RIFIUTO OPPOSTO DALLA BANCA, ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI SECONDO LE FORME D'USO (art. 1530 Cod. Civ.)

Quando il rifiuto, da parte di una banca, al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 115

DIMINUZIONE DEL VALORE DEI BENI DATI A GARANZIA
(art. 1850 Cod. Civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, oltre il quale la banca ha il diritto di far vendere, senz'altro preavviso, il pegno.

Art. 116

DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE
(art. 1838 Cod. Civ.)

Nel deposito titolo a custodia e amministrazione si intendono assunti dalle banche, a semplice custodia e non in amministrazione, i titoli non quotati nei Mercati regolamentati italiani e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della banca stessa di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, abbia tempestivamente impartito.

Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende noto alla banca le informazioni relative ai titoli.

Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il sub deposito e restituire al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

Art. 117

TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo - entro il quale le istruzioni per l'esercizio o la vendita del diritto di opzione devono pervenire alle banche - è fissato entro il quinto giorno lavorativo antecedente l'ultimo giorno di trattazione in Borsa del diritto di opzione, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, le banche procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa.

Art. 118

LIQUIDAZIONE INTERESSI NEI MUTUI E NELLE OPERAZIONI BANCARIE IN GENERE

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in genere il calcolo degli interessi, da parte delle banche, è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

Art. 119

INTERESSI SU CONTI E DEPOSITI BANCARI¹

Fermo restando le pattuizioni contenute nei contratti stipulati tra le parti, nelle operazioni bancarie di conto corrente l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, e cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre.

¹ La materia è regolata dall'art. 25 del D. Lgs. n.342/99, che ha modificato l'art. 120 del T.U. della Legge Bancaria e creditizia, nonché della relativa deliberazione CICR del 9 febbraio 2000.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta interessi nella stessa misura.

Art. 120

RINNOVAZIONE DI PRECEDENTE OPERAZIONE CAMBIARIA

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni; lo "sconto" del nuovo effetto e "l'estinzione" dell'effetto in scadenza.

Art. 121

FONDI O SOMME A DISPOSIZIONE

Le espressioni "fondi a disposizione" e "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 122

ACCREDITO IN CONTO "SALVO BUON FINE"

Le banche curano l'incasso dei crediti della clientela accreditando i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon fine.

Nell'incasso di assegni, bancari e circolari, e altri strumenti di pagamento (quali: ricevute bancarie, RID - rapporti interbancari diretti - e RiBa - Ricevuta bancaria elettronica - o altri), le banche si avvalgono di procedure interbancarie e usano, sulla base di tali procedure, predeterminare ed indicare alla clientela, per ciascuna tipologia di operazioni, i termini, decorsi i quali i relativi importi sono disponibili; ciò sempre che entro tale termine non sia stato effettuato l'addebito in conto per mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - e fermo restando i diritti della banca trattaria o emittente o domiciliataria per il recupero degli importi indebitamente pagati.

Salvo diverso accordo tra le parti, nell'incasso di titoli o strumenti diversi da quelli contemplati dalle predette procedure

interbancarie, l'importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

E' tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ..

Art. 123

INTERESSI DI MORA SU RATE SCADUTE DI MUTUI E FINANZIAMENTI

(art. 1283 Cod. Civ.)

Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Art. 124

ESECUZIONI DI INCARICHI

Le banche eseguono gli incarichi ricevuti dall'estero sotto l'osservanza della Legge italiana.

Art. 125

TERMINE USUALE PER IL RECESSO

(art. 1845 Cod. Civ. e art. 1855 Cod. Civ.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, le parti, salvo diversa pattuizione, possono esercitare il diritto di recesso con il preavviso

anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 126

VALUTA DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

Gli assegni bancari vengono addebitati sul relativo conto corrente di traenza con valuta data di emissione.

Capitolo II

USI DELLE ASSICURAZIONI

Nessun uso accertato.

Capitolo III

USI DELLE BORSE VALORI

Nessun uso accertato.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo I¹

LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD UMIDO; TINTORIA DI ABITI, INDUMENTI IN GENERE, STOFFE, FILATI E SIMILI, PELLICCERIE, ECC.

Art. 127

CONSEGNA DELLA MERCE E DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla ditta e deve dare l'esatta disposizione della lavorazione.

La ditta ricevente rilascia al committente la bolletta per il ritiro dell'oggetto dopo l'esecuzione del lavoro. Nessun oggetto può essere consegnato senza il regolare scontrino.

Art. 128

VERIFICA DEGLI OGGETTI

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. Comunque, non sono ammessi reclami oltre le quarantotto ore successive alla riconsegna suddetta ed il reclamo non esonera dal pagamento del lavoro.

Art. 129

RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La ditta si impegna di compiere le operazioni ad essa affidate a perfetta regola d'arte e con la massima cura, ma declina ogni

¹ Si fa presente in materia il marchio "CORRETTEZZA & QUALITÀ" realizzato nel giugno 2004 dalla Camera di Commercio con le Associazioni di categoria artigiane e dei consumatori disciplinato con Regolamento e convenzione (approvati dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 10 del 5 maggio 2004 e successiva integrazione con deliberazione di Giunta Camerale n. 53 del 19 maggio 2004 in vigore dal 20 giugno 2004).

responsabilità nei riguardi sia della pulitura che della riuscita dei lavori, quando si tratta di articoli deteriorati dal sole, dalla polvere, dal fumo, ecc., come tende, stoffe per arredamento, ecc. Le seterie caricate, le sete all'acetato, la seta artificiale, i cuoi, le stoffe, la fibra sintetica, si tingono, si puliscono, ecc. soltanto a rischio e pericolo del Cliente. Non si garantisce in modo assoluto la scomparsa di tutte le macchie (per esempio: frutta, vino, inchiostro, ecc.) e dei difetti che gli oggetti presentano.

La ditta non risponde di eventuali accorciamenti, pieghe, decolorazioni, deformazioni che si verificano su oggetti tinti o lavati per la natura del tessuto o per difetto dell'oggetto o per vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole, dei bottoni e fibbie, della gomma per gli articoli gommati e simili, né di lacerazioni di tessuti particolarmente delicati. La ditta può sempre recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione se abbia gravi motivi di dubbio circa il buon esito della lavorazione.

Art. 130

RIUSCITA DELLA TINTURA

Nella commissione di tintura secondo campione la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura di colore più scuro e/o diverso da quello della prima tintura, con l'aumento del 50% sul prezzo definitivo.

Art. 131

TERMINI DELLA RICONSEGNA

La commissione deve esaurirsi entro due mesi dalla sua data, salvo tolleranza di un mese in più, sia per la ditta che per il cliente. La ditta non risponde, dopo tre mesi, di deterioramento all'oggetto per tarne od altra causa e ha facoltà di applicare un sovrapprezzo a titolo di deposito. Peraltro, decorso un anno complessivo, la ditta non risponde della riconsegna.

Art. 132

SMARRIMENTO DEGLI OGGETTI

Se gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

Capitolo II

USI MARITTIMI

APPRODO ED ORMEGGIO NAVE

Art. 133

APPRODO NAVE

La richiesta di ormeggio viene presentata dall'agente raccomandatario marittimo rappresentante del vettore, sia esso armatore o noleggiatore o disponente.

Il Comandante della nave ha l'obbligo di occupare l'accosto, che gli viene assegnato dall'Autorità competente.

Per quanto riguarda la richiesta di ormeggio presentata dall'agente marittimo, quest'ultimo concorda preventivamente con i caricatori/ricevitori o loro rappresentanti locali la banchina di approdo delle navi.

Art. 134

SPESE DI ACCOSTO

Le spese di primo accosto sono tutte a carico della nave. Quelle relative ai movimenti successivi, autorizzati dall'Autorità competente, sono a carico del richiedente, se la nave già occupava l'accosto assegnatole per le operazioni commerciali.

Le spese per i movimenti ordinati invece dall'Autorità competente sono a carico della nave che usufruisce dell'accosto lasciato libero, salvo che non si tratti di movimento ordinato dall'Autorità, per inoperosità della nave, in giorni lavorativi (dal lunedì al sabato compreso), per il quale tutte le spese sono a suo carico.

Fatti salvi i casi di forza maggiore accertati dall'Autorità, qualora la nave abbia la macchina inoperosa o risulti inabile alla navigazione, sia per difetto strutturale che a causa del suo equipaggio, sebbene sia stato dato preavviso di movimento, faranno carico alla nave le maggiorazioni previste per macchina ferma.

Art. 135

DURATA DELL'ACCOSTO

Le navi non potranno rimanere accostate alla calata del porto se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, di rizzaggio e di sicurezza.

L'Autorità competente può disporre il movimento in rada esterna della nave colpita da sequestro conservativo emesso dall'Autorità giudiziaria, qualora esigenze commerciali del porto lo richiedano, previa autorizzazione del Giudice competente.

Il costo di tale movimento sono a carico della nave.

Art. 136

LETTERA DI PRONTEZZA

Il Comandante della nave, al momento dell'arrivo nel porto di Marina di Carrara o nella sua rada, comunica all'agente raccomandatario a mezzo lettera a mano o raccomandata, fax, posta elettronica o telegramma la prontezza della nave ad iniziare le operazioni commerciali.

STALLIE E CONTROSTALLIE

Art. 137

STALLIE

Si intende per "stallie" il tempo che i contraenti del trasporto concordano per il compimento delle operazioni di imbarco e sbarco.

Art. 138

DECORSO DELLE STALLIE

Le stallie cominciano a decorrere dopo l'arrivo della nave all'accosto, ovvero in caso di sosta in rada, dal momento dell'ancoraggio o, in caso di provenienza da paesi non ammessi al regime di libera pratica sanitaria, dal momento della concessione di essa e sempre che il Comandante della nave (o il suo agente locale) si siano dichiarati pronti a consegnare/ricevere il carico mediante avviso scritto anche via fax o telematica da far pervenire all'agente marittimo o al ricevitore/caricatore nei seguenti orari:

- dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 nei giorni dal lunedì al venerdì compreso
- dalle 9,00 alle 12,00 del sabato.

Gli effetti della lettera di prontezza decorrono:

- dalle 8,00 del giorno lavorativo seguente se presentata dopo le ore 14,00 o la mattina del sabato
- dalle 14,00 dello stesso giorno se presentata dalle 9,00 alle 12,00 dei giorni da lunedì a venerdì.

Agli effetti delle stallie viene computato anche il tempo occorrente per le riparazioni dei danni arrecati dai mezzi meccanici o dall'impresa che ha provocato il danno, qualora tali riparazioni non vengano completate contemporaneamente alla fine delle operazioni.

Le operazioni di carico e scarico che si effettuano nei giorni festivi o di pioggia, comunque non lavorativi, secondo le constatazioni dell'Autorità Competente, non si computano agli effetti delle stallie.

Art. 139

CONTROSTALLIE

Si intende per "controstallie" il tempo durante il quale la nave viene trattenuta oltre il termine di stallie per ricevere oppure per consegnare il carico, con diritto a speciale compenso a favore della nave.

Art. 140

Il pagamento delle contro-stallie viene regolato e quantificato dal contratto di noleggio e/o dalle disposizioni di polizza.

Art. 141

ADMINISTRATION CHARGE

L'agente marittimo raccomandatario corrisponde alla associazione di categoria cui appartiene i contributi suppletivi approdo nave (administration charge), previsti dalla tabella della stessa associazione. L'armatore deve rimborsare all'agente tali diritti.

SBARCO ED IMBARCO MERCI

Art. 142

La nave, di qualsiasi specie, che imbarca marmi e graniti, nel Porto di Marina di Carrara, è tenuta ad essere provvista, o eventualmente a provvedere a sue spese, del legname (cataste, pezzami ecc.) occorrente per la normale stivatura.

Art. 143

La nave che compie operazioni di carico e scarico nel Porto di Marina di Carrara, mette a disposizione per le operazioni stesse gli attrezzi di bordo.

Art. 144

Le spese di sbarco/imbarco, in caso di condizioni Liner o Paranco (Palanco), vengono suddivise nella seguente percentuale: 2/3 a carico nave e 1/3 a carico merce, salvo merci che hanno tariffe diversamente disciplinate dall'impresa che effettua tali operazioni nel Porto di Marina di Carrara.

Art. 145

Nel Porto di Marina di Carrara l'impresa di sbarco/imbarco effettua l'apertura e la chiusura dei boccaporti su richiesta della nave, percependo un compenso, come da tariffa.

Art. 146

Tutte le merci caricate/scaricate nel Porto di Marina di Carrara sono soggette a pesatura obbligatoria, ai fini di un controllo sul peso dichiarato. Le spese di tali operazioni sono comprese nella tariffa di sbarco/imbarco dell'impresa portuale che effettua tali operazioni.

L'impresa portuale, su richiesta, rilascia la relativa certificazione di pesatura sulla base della tara dichiarata dall'autotrasportatore.

Art. 147

CALI

Per le merci caricate alla rinfusa l'uso costante concede una tolleranza sul peso dell'1% ancor quando il Comandante della nave abbia riconosciuto il peso sulla polizza di carico.

Sulla mancanza però non è dovuto il nolo.

Il calo naturale delle merci provenienti via mare, è il seguente:

- Fosfati greggi: 2%
- Minerali in genere: 1½%.

Sul calo non è dovuto il nolo.

Art. 148

VALUTE DEI CAMBI PER NOLO

Il cambio per i noli ed accessori per merce in partenza è regolato in base al cambio del giorno della firma della polizza di carico, oppure al cambio del giorno in cui avviene il pagamento se il cambio è più favorevole per la nave.

Per merce in arrivo, il nolo viene regolato al cambio del giorno di arrivo della nave, ammessa in libera pratica, oppure al cambio del giorno di pagamento, se più favorevole per la nave.

Art. 149

ASSICURAZIONE MARITTIMA

L'Assicurazione marittima della merce imbarcata viene coperta dallo spedizioniere soltanto dietro ordine formale del caricatore o ricevitore della merce.

Lo spedizioniere, il quale riceve l'ordine generico di assicurare la merce spedita via mare, è tenuto soltanto a provvedere all'assicurazione della stessa alle condizioni generali della polizza italiana in vigore al momento della spedizione con **clausola F.A.P.S.** (franco avaria particolare).

Art. 150

CARICAZIONE SOPRA COPERTA

La caricazione "sopra coperta" anziché in "stiva" – come normalmente avviene – della merce imbarcata, può essere effettuata soltanto col consenso esplicito del caricatore o del suo rappresentante e deve risultare dalla polizza di carico.

Art. 151

INTESTAZIONE POLIZZA DI CARICO

In mancanza di disposizioni precise da parte del caricatore, lo spedizioniere intesta la polizza di carico al nome del mandante.

Art. 152

MEDIAZIONE

Nella compravendita di natanti è d'uso pagare al mediatore: dal venditore il 2% e dal compratore l'1%.

Capitolo III

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

art. 153

CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI

Per il trasporto per conto terzi e relativo a tratte inferiori a 100 Km giornalieri e quindi non soggetto ai costi minimi di sicurezza normativamente previsti, il corrispettivo della vezione viene stabilito, di volta in volta, in base alla distanza della tratta, al peso della merce trasportata ed al costo orario del personale viaggiante.

Nel caso di carichi parziali dei veicoli, il corrispettivo viene comunque indicato in base alla portata complessiva del veicolo interessato.

Nel caso di trasporto del marmo, dai bacini estrattivi al piano, sono particolarmente rilevanti e determinanti per i calcoli dei corrispettivi del trasporto, secondo le tariffe CAMA in vigore: la lunghezza del percorso e le caratteristiche dei tratti di strada percorsi (non asfaltati, molto dissestati, di accentuata ripidità).

Il corrispettivo in ogni caso non può essere inferiore ai costi minimi fissati per legge ed i contratti, sia scritti che verbali, non possono prevedere clausole contrarie alle norme sulla sicurezza stradale.

Capitolo IV

USI NEI TRASPORTI AEREI

Nessun uso accertato.

Capitolo V

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Nessun uso accertato.

Capitolo VI

USI NEL SETTORE ALBERGHIERO

ALBERGHI

Art. 154

CONVENZIONE DI PENSIONE

La prestazione alberghiera è intesa quale fornitura dei servizi di solo alloggio.

La "Pensione" è una convenzione particolare per la fornitura dell'alloggio e dei pasti, per la quale viene stabilito un prezzo forfettario, che è accordato anche per un soggiorno di un solo giorno.

Art. 155

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Se nella prenotazione non è specificato il periodo esatto per il quale si intende impegnare le camere, il contratto si considera concluso per una giornata; la sua durata si prolungherà nella circostanza in cui la camera sia disponibile, intendendosi tacitamente rinnovato di giorno in giorno, se la camera stessa non sarà lasciata libera entro le ore 12.

Art. 156

PRENOTAZIONE

Le camere prenotate che il cliente si impegna ad occupare sono a sua disposizione dalle ore 14 del giorno di arrivo, alle ore 12 del giorno di partenza, rispettivamente indicati nella prenotazione, salvo patto contrario.

Il cliente che ha prenotato le camere è atteso fino alle ore 19 del giorno di arrivo, se la sua prenotazione è stata fatta senza caparra. Se, invece, la prenotazione è con caparra, sarà atteso fino alle ore 12 del giorno successivo. Trascorsi i suddetti termini, in difetto dell'arrivo o di comunicazione da parte del cliente, l'albergatore è in diritto di disporre delle camere.

Art. 157

CAPARRA

Per la prenotazione dei servizi alberghieri è uso richiedere una caparra adeguata al valore del servizio richiesto e comunque non superiore ad un terzo del servizio stesso.

La caparra verrà conteggiata defalcandola dall'ultima nota d'albergo.

Art. 158

ARRIVO E PARTENZA

L'anticipato o il ritardato arrivo, rispetto alla prenotazione, non dà diritto al cliente di anticipare o ritardare la partenza.

Qualora il cliente arrivi in ritardo o parta in anticipo rispetto alla data fissata è tenuto a pagare il prezzo della sola camera per tutti i giorni prenotati e non fruiti.

Art. 159

PAGAMENTO

Il conto deve essere liquidato entro la giornata in cui viene presentato.

Esso può essere anche parziale, e in questo caso dovrà comprendere solo i giorni che il cliente ha già trascorso in albergo.

Art. 160

SERVIZI NON CONSUMATI IN ALBERGO

Se viene concordato il trattamento di "pensione", per i servizi non consumati in albergo, non viene riconosciuto alcun rimborso, né compensazione, anche se le assenze del cliente siano state preannunciate.

Art. 161

PASTI COMPRESI NEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Salvo speciale convenzione, si intendono per pasti: la prima colazione del mattino, il pranzo di mezzogiorno e la cena della sera, con esclusione delle bevande e di tutto ciò che non è previsto nella lista del giorno. Detti pasti devono essere consumati agli orari e nei locali previsti: i pasti presi fuori orario o in altri locali possono implicare un supplemento di prezzo.

Art. 162

CIBI E BEVANDE PORTATE DAL CLIENTE

L'albergatore ha diritto di esigere il pagamento del servizio per cibi e bevande portate dal cliente e consumate in albergo.

Art. 163

DIVIETI VARI

Non è data facoltà al cliente di cucinare nell'albergo, né di lavare indumenti né di usare ferri da stiro né fornelli elettrici.

Art. 164

RUMORI

La direzione dell'albergo può chiedere la cessazione o l'attenuazione dei rumori che possono disturbare la clientela, compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali.

Il cliente è tenuto ad aderire all'invito rivoltogli.

Art. 165

ANIMALI

Il cliente non può condurre animali in albergo, salvo preventivo accordo con la direzione, la quale ha la facoltà di acconsentire determinandone le modalità.

Art. 166

INFRAZIONE AL BUON COSTUME

Qualsiasi infrazione al buon costume, ovvero a quei principi etici che costituiscono la morale sociale e che secondo il comune sentimento offendono il pudore, dà diritto all'albergatore di recedere dal contratto in corso.

Art. 167

PERSONE NON ALLOGGiate NELL'ALBERGO

Il cliente non ha facoltà di fare accedere alla propria camera persone non alloggiate nell'albergo, salvo esplicito consenso della direzione.

AFFITTACAMERE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 168

USI PARTICOLARI

Risultano applicati i seguenti usi:

1. Il cliente che prenota una camera/appartamento avendone ricevuta conferma, si obbliga ad occuparla alla data convenuta e per tutto il periodo fissato, provvedendo a pagare di norma anticipatamente il periodo.
E' fatto obbligo all'ospite di consegnare all'affittacamere, prima di occupare la camera/appartamento, un valido documento d'identità.
La tariffa applicata deve essere corrispondente a quella risultante dalla tabella esposta.
Eventuali "supplementi" facoltativi devono essere giustificati da effettive prestazioni accessorie al di fuori di quelle d'uso concordate espressamente all'inizio od in corso del soggiorno e con tariffe risultanti da elenco esposto in luogo ben visibile.
In caso di partenza anticipata o quando il cliente non abbia provveduto a pagare anticipatamente il periodo ed i pasti fissati lo stesso è tenuto a pagare il prezzo della camera/appartamento per tutto il periodo prenotato rimanendo la camera/appartamento a sua disposizione, fatto salvo il caso in cui nello stesso periodo la camera/appartamento medesima venga riaffittata a terzi o il caso in cui il titolare dell'esercizio ne richieda la disponibilità e sempreché non risulti dimostrato che la partenza anticipata sia dovuta ad inadempienza.
2. In caso di prenotazione per un periodo indeterminato la risoluzione dell'impegno d'alloggio dev'essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della scadenza, altrimenti la

prestazione s'intende rinnovata per un ugual periodo, previa la corresponsione del pagamento del successivo periodo, sempreché sussista la disponibilità d'alloggio.

3. E' vietato far accedere alla propria camera, da parte del cliente, altre persone (vale per le persone "non alloggiate" nella casa) salvo il consenso dell'affittacamere e previa consegna di documenti.
4. Il cliente non può introdurre animali nella camera e/o nell'ambiente comune, salvo preventivo accordo con l'affittacamere.
5. L'affittacamere deve provvedere a far trovare le stanze pulite ed arredate e fornite inoltre di lenzuola e coperte.
6. L'affittacamere può chiedere la cessazione e l'attenuazione di rumori che possano disturbare gli altri clienti e/o il condominio, compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali.
Il cliente cui è stato rivolto un simile invito dovrà aderirvi e se invece persiste nell'atteggiamento l'affittacamere ha facoltà di recedere dal rapporto in corso previo preavviso.
7. Il cliente ha l'obbligo di mantenere il locale assegnato ed i relativi arredi, nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati: ove non ottemperi è tenuto a risarcire i danni o deterioramenti eventualmente causati.
In caso di inosservanza di quanto sopra l'affittacamere ha il diritto a chiedere l'immediata risoluzione del rapporto d'alloggio.

CAMPEGGI

Art. 169

ACCESSO

L'accesso al campeggio è subordinato al consenso della Direzione ed alla consegna del documento d'identità per consentire gli adempimenti di legge.

I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da persona maggiorenne.

I visitatori, ammessi con specifica autorizzazione della Direzione, devono consegnare alla stessa un documento di identità.

Art. 170

PIAZZAMENTO DELLE ATTREZZATURE

Le attrezzature degli ospiti (tende, caravan, autocaravan ed affini) sono normalmente installate in luoghi indicati dalla Direzione.

I veicoli sono parcheggiati normalmente a fianco delle attrezzature, salvo diverse esigenze del campeggio.

Art. 171

CORRISPONDENZA

La corrispondenza diretta ad ospiti del complesso deve essere richiesta e ritirata dai singoli destinatari in Direzione. Quanto non reclamato viene respinto al mittente dopo 10 giorni di giacenza.

Art. 172

ATTREZZATURE ABBANDONATE

Per le attrezzature lasciate all'interno del complesso oltre la data di chiusura ufficiale dello stesso si applica normalmente, salva diversa specifica autorizzazione scritta della Direzione, una tariffa forfettaria giornaliera.

Art. 173

CAPARRA

Per la prenotazione dei servizi di campeggio è uso richiedere una caparra adeguata al valore del servizio richiesto e comunque non superiore ad un terzo del servizio stesso.

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 174

RIMBORSO SPESE A CARICO DEL CLIENTE

E' d'uso per i recuperi spese nei confronti dei clienti riferirsi alle tariffe dei vigenti listini delle Associazioni di Agenzie di viaggio e turismo aventi maggiore rappresentatività a livello nazionale.

Art. 175

COMMISSIONI PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE

Per l'attività di intermediazione relativa a:

- a) prenotazioni alberghiere e di strutture residenziali (residence, ville, appartamenti, case agricole, escluse quelle a destinazione agroturistica);
- b) prenotazione e vendita di biglietteria marittima, ferroviaria, vagoni letto e per eventi sportivi e di altro genere;
- c) noleggio auto e pullman;
- d) prenotazioni viaggi da catalogo organizzati da Tour Operators;

all'agenzia di Viaggi è riconosciuta dal fornitore e non già dall'utente una commissione.

Art. 176

PRENOTAZIONE E ACCONTO

Il cliente, all'atto di prenotazione di qualsiasi servizio da parte dell'Agente di viaggi, è tenuto a corrispondere un acconto nella misura massima del 25% del costo totale del servizio richiesto.

Art. 177

SERVIZI IMPRENDITORIALI

Quando l'Agente di viaggi, attraverso l'assemblaggio di servizi vari per l'organizzazione di un viaggio, stipula contratti a nome proprio per conto altrui trattando tariffe nette, può applicare una maggiorazione cosiddetta "mark-up" non inferiore all'8%.

A P P E N D I C E

- I - Tavole di ragguglio di pesi e misure locali**
- II - Tabelle riassuntive delle percentuali di mediazione**
- III - Indice dei vocaboli e delle clausole aventi
significato consuetudinario**
- IV - Pubblicazioni della Camera di Commercio
Internazionale – ICC Italia**

riferimenti

**I – TAVOLE DI RAGGUAGLIO
DI PESI E MISURE LOCALI**

MISURE DI LUNGHEZZA

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
AULLA	braccio mercantile	metri 0,747000	metro	braccia 1,338688	Il braccio mercantile si divide in 12 onces; l'oncia si divide in 12 punti. Il braccio agrimensorio si divide in 12 onces; l'oncia si divide in 12 punti.
	braccio agrimensorio	metri 0,498000	metro	braccia 2,008032	
	palmo	metri 0,242250	metro	palmi 4,127967	
BAGNONE	braccio mercantile	metri 0,738000	metro	braccia 1,355014	Il braccio mercantile si divide in metà, terzi, quarti. Il braccio fiorentino si divide in 20 soldi; il soldo si divide in 12 denari.
	braccio fiorentino	metri 0,583626	metro	braccia 1,713427	
CARRARA	braccio mercantile	metri 0,619725	metro	braccia 1,613619	Il braccio mercantile si divide in 12 onces; l'oncia si divide in 12 punti. La canna si divide in 12 onces; l'oncia si divide in 12 punti. Il palmo si divide in 12 onces; l'oncia si divide in 12 punti. La pertica si divide in 12 piedi; il piede si divide in 12 pollici.
	canna da legname	metri 0,624545	metro	canne 1,601166	
	palmo per marmi	metri 0,249267	metro	palmi 4,011762	
	pertica agraria	metri 3,576000	metro	pertiche 0,279642	
CASOLA LUN.	braccio mercantile	metri 0,725839	metro	braccia 1,377715	Il braccio da muro si divide in 20 soldi; il soldo si divide in 12 denari. Il braccio da legname si divide in 12 onces;
	braccio da muro	metri 0,583626	metro	braccia 1,713427	
	braccio da legname	metri	metro	braccia	

0,486334

2,056201

l'oncia si divide in 12 punti.

(segue) MISURE DI LUNGHEZZA

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
FILATTIERA	braccio mercantile	metri 0,738000	metro	braccia 1,355014	Il braccio mercantile si divide in 20 soldi; il soldo si divide in 12 denari.
	braccio fiorentino	metri 0,583626	metro	braccia 1,713427	
FIVIZZANO	braccio mercantile	metri 0,725839	metro	braccia 1,377715	Il braccio mercantile si divide in 12 once; l'oncia si divide in 12 punti.
	braccio da muro	metri 0,583626	metro	braccia 1,713427	
	braccio da legname	metri 0,486334	metro	braccia 2,056201	
FOSDINOVO	braccio mercantile	metri 0,747000	metro	braccia 1,338688	Il braccio mercantile si divide in 12 once; l'oncia si divide in 12 punti.
	braccio agrimensorio	metri 0,489000	metro	braccia 2,008032	
LICCIANA N.	braccio da tela	metri 0,720000	metro	braccia 1,388888	Il braccio agrimensorio si divide in 12 once; l'oncia si divide in 12 punti.
	braccio da muro	metri 0,600000	metro	braccia 1,666666	
	braccio da legno	metri 0,500000	metro	braccia 2,000000	

(segue) MISURE DI LUNGHEZZA

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE	
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE		
MASSA	braccio mercantile	metri 0,593350	metro	braccia 1,684920	Il braccio mercantile si divide in 12 once; l'oncia si divide in 12 punti. 4 braccia mercantili fanno una canna. 1+1/3 braccia mercantili fanno il passetto per i tessitori.	
	braccio agrimensorio	metri 0,494583	metro	braccia 2,021904		Il braccio agrimensorio si divide in 12 once; l'oncia si divide in 12 punti; 7 braccia agrimensorie fanno una pertica.
	passetto per tessit.	metri 0,791333	metro	passetti 1,263690		
MONTIGNOSO	braccio	metri 0,590432	metro	braccia 1,693676	Il braccio si divide in 12 once; l'oncia si divide in 12 punti; 4 braccia fanno una canna; 6 braccia fanno una pertica.	
MULAZZO	braccio	metri 0,724200	metro	braccia 1,380834	Il braccio si divide in metà, terzi, quarti.	
PODENZANA	braccio	metri 0,750000	metro	braccia 1,333333	Il braccio si divide in 3 palmi.	
PONTREMOLI	braccio da panno	metri 0,392000	metro	braccia 1,455087	Il braccio da panno si divide in 8 ottavi.	
	braccio da muratore	metri 0,551000	metro	braccia 1,814882	Il braccio da muratore si divide in 12 once.	

(segue) MISURE DI LUNGHEZZA

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	
TRESANA	braccio mercantile	metri 0,747000	metro	braccia 1,338688	Il braccio mercantile si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 12 punti.
	braccio agrimensorio	metri 0,498000	metro	braccia 2,008032	
VILLAFR. LUN.	braccio mercantile	metri 0,738000	metro	braccia 1,355014	Il braccio mercantile si divide in metà, terzi, quarti. Il braccio fiorentino si divide in 20 soldi.
	braccio fiorentino	metri 0,583626	metro	braccia 1,713427	
ZERI	braccio da panno	metri 0,692000	metro	braccia 1,455087	Il braccio da panno si divide in 8 ottavi. Il braccio da muratore si divide in 12 oncie.
	braccio da muratore	metri 0,551000	metro	braccia 1,814882	

MISURE DI SUPERFICIE

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	
AULLA	secchia	ettaro 0,119860	ettaro	staia 8,343052	La secchia si divide in 2 quarte; la quarta si divide in 4 quartetti.
BAGNONE	braccio quadrato toscano	mq. 0,340619	mq.	br. quadrate 2,935830	
CARRARA	quartiere	ettaro 0,127878	ettaro	quartieri 7,819968	Il quartiere si divide in 100 pertiche: la pertica si divide in 12 once; l'oncia si divide in 12 minuti.
FILATTIERA	quartaro	ettaro 0,187300	ettaro	quartari 5,339028	
FIVIZZANO	quadrato	are 34,061912	ettari	quadrati 2,935830	Il quadrato si divide in 10 tavole.
MASSA	staio	ettaro 0,119860	ettaro	staie 8,343052	Lo staio si divide in 100 pertiche; la pertica si divide in 7 braccia di pertica; il braccio di pertica si divide in settimi.
MONTIGNOSO	staio	are 12,549944	ettaro	staie 7,968163	Lo staio si divide in 100 pertiche; la pertica quadrata è di 36 braccia quadrate di Lucca.
MULAZZO	braccio quadrato toscano	mq. 0,340619	mq.	br. quadrate 2,935830	

(segue) MISURE DI SUPERFICIE

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
PONTREMOLI	canna	mq. 4,857616	mq.	canne 0,205862	La canna è di 16 braccia quadrate e si usa per il legname Il quadrato toscano, misura agraria usata in Pontremoli ed anche in altri Comuni della Lunigiana, si divide in 10 pertiche; la pertica si divide in 10 tavole; la tavola si divide in 10 deche; la deca si divide in 10 braccia quadrate toscane.
	quadrato toscano	are 34,061912	ettaro	quadrati 2,935830	
VILLAFR. LUN.	braccio quadrato toscano	mq. 0,340619	mq.	br. quadrate 2,935830	
ZERI	canna	mq. 4,857616	mq.	canne 0,205862	La canna è di 16 braccia quadrate e si usa per il legname. Il quadrato toscano si divide in 10 pertiche; la pertica si divide in 10 tavole; la tavola si divide in 10 deche; la deca si divide in 10 braccia quadrate toscane.
	quadrato toscano	are 34,061912	ettaro	quadrati 2,935830	

MISURE DI VOLUME

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
AULLA	secchia	ettolitri 0,255200	hl.	secchie 3,918485	La secchia si divide in 2 quarti; il quarto si divide in 4 quarretti.
BAGNONE	secchia	ettolitri 0,246000	hl.	secchie 4,065041	La secchia si divide in 2 quarte oppure in 7 quarete.
CARRARA	sacco	ettolitri 0,725476	hl.	sacchi 1,378406	Il sacco si divide in 3 mine; la mina si divide in 8 quarte.
CASOLA LUN.	soma	ettolitri 1,266400	hl.	some 0,789640	La soma si divide in 2 staia; lo staio si divide in 2 secchie; la secchia si divide in 2 quarti.
FILATTIERA	secchia	ettolitri 0,246000	hl.	secchie 4,065041	La secchia si divide in 2 quarte oppure in 7 quarete.
FIVIZZANO	soma	ettolitri 1,266400	hl.	some 0,789640	La soma si divide in 2 staia; lo staio si divide in 2 secchie; la secchia si divide in 2 quarti.
FOSDINOVO	secchia	ettolitri 0,259565	hl.	secchie 3,852599	La secchia si divide in 8 quarretti.
LICCIANA N.	secchia	ettolitri 0,194000	hl.	secchie 5,154639	La secchia si divide in 2 quarti; il quarto si divide in 2 quarretti.

(segue) MISURE DI VOLUME

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
MASSA	sacco	ettolitri 0,755079	hl.	sacchi 1,324364	Il sacco si divide in 3 staia; lo staio si divide in 4 quarre; la quarra si divide in 2 colmi; il colmo si divide in coppelli.
MONTIGNOSO	sacco	ettolitri 0,732896	hl.	sacchi 1,364449	Il sacco si divide in 3 staia.
MULAZZO	secchia per grani	lt. 2,279840	lt.	secchie 0,438627	
	secchia per castagne	lt. 2,361380	lt.	secchie 0,423481	
PODENZANA					Non esistevano misure di capacità per aridi perché i cereali si vendevano a peso.
PONTREMOLI	quartaro	ettolitri 0,220200	hl.	quartari 4,541326	Il quartaro si divide in 2 mezzi quartari; il mezzo quartaro si divide in 6 quarete.
VILLAFR. LUN.	secchia	ettolitri 0,246000	hl.	secchie 4,065041	La secchia si divide in 2 quarte oppure in 7 quarete.
ZERI	quartaro	ettolitri 0,220200	hl.	quartari 4,541326	Il quartaro si divide in 2 mezzi quartari; il mezzo quartaro si divide in 6 quarete.

MISURE DI CAPACITA' PER ARIDI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE	
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI		
AULLA	braccio cubo	mc. 0,383844	mc.	braccia cube 2,605223	Il braccio cubo si divide in 12 once prime; l'oncia prima si divide in 12 seconde. Il braccio da legna si divide in 16 braccioli.	
MASSA	braccio cubo	mc. 0,209056	mc.	braccia cube 4,783412		
	braccio da legna	mc. 3,344892	mc.	br. da legna 0,298963		
MONTIGNOSO	braccio cubo	mc. 0,205830	mc.	braccia cube 4,858375		
PODENZANA	braccio cubo	mc. 0,421875	mc.	braccia cube 2,370370		
PONTREMOLI	braccio cubo da muratore	mc. 0,167284	mc.	braccia cube 5,977853		Il braccio cubo da muratore era pochissimo usato essendo invece di uso generale il braccio cubo toscano.
	braccio cubo toscano	mc. 0,198794	mc.	braccia cube 5,030330		
Altri Comuni del circondario di Pontremoli	braccio cubo toscano	mc. 0,198794	mc.	braccia cube 5,030330		

MISURE DI CAPACITA' PER ARIDI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
ZERI	braccio cubo da muratore	mc. 0,167284	mc.	braccia cube 5,977853	Il braccio cubo da muratore era pochissimo usato essendo invece di uso generale il braccio cubo toscano. Il braccio si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 12 punti; 4 braccia fanno una canna; 6 braccia fanno una pertica.
	braccio cubo toscano	mc. 0,198794	mc.	braccia cube 5,030330	

MISURE DI CAPACITA' PER LIQUIDI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
AULLA	barile	ettolitri 0,370230	hl.	barili 2,701024	Il barile si divide in 16 fiaschi; il fiasco si divide in 2 boccali.
BAGNONE	barile da vino	litri 0,919000	lt.	barili 1,088139	Il barile da vino si divide in 2 mezzi.
CARRARA	barile	ettolitri 0,496550	hl.	barili 2,013896	Il barile di Carrara si divide in 32 boccali. Le tavole ufficiali del Ducato di Modena edite nel 1852 danno il barile di Carrara uguale a 0,429986 ettolitri.
CASOLA LUN.	soma	ettolitri 0,656360	hl.	some 1,523554	La soma si divide in 2 barili; il barile si divide in 25 boccali.

(segue) MISURE DI CAPACITA' PER LIQUIDI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
FILATTIERA	barile da vino	litri 0,919000	lt.	barili 1,088130	Il barile da vino si divide in 2 mezzi.
FIVIZZANO	soma	ettolitri 0,656360	hl.	some 1,523554	La soma si divide in 2 barili; il barile si divide in 25 boccali.
FOSDINOVO	barile	ettolitri 0,370230	hl.	barili 2,701024	Il barile si divide in 16 fiaschi; il fiasco si divide in 2 boccali.
MASSA	barile grosso da vino	ettolitri 0,423725	hl.	barili 2,360021	Il barile grosso si divide in 32 boccali.
	barile piccolo da vino	ettolitri 0,397242	hl.	barili 2,517357	Il barile piccolo si divide in 20 fiaschi.
	barile da frantoio da olio	ettolitri 0,376281	hl.	barili 2,657588	Il barile da frantoio si divide in 18 boccali .
	barile da piazza da olio	ettolitri 0,368903	hl.	barili 2,710740	
MONTIGNOSO	barile da vino	ettolitri 0,462388	hl.	barili 2,162686	
	barile da olio	ettolitri 0,364870	hl.	barili 2,740702	
MULAZZO	barile da vino	ettolitri 0,324000	hl.	barili 3,086420	Il barile da vino si divide in 36 boccali; il boccale si divide in 2 mezzette.
	quarterone da olio	litri 0,482550	lt.	quarteroni 2,072324	Il quarterone da olio si divide in 2 mezzi; il mezzo si divide in 2 quarti; il quarto si

divide in 2 ottavi.

(segue) MISURE DI CAPACITA' PER LIQUIDI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
PONTREMOLI	barile da vino	ettolitri 0,324000	hl.	barili 3,086420	Il barile da vino si divide in 36 boccali; il boccale si divide in 2 mezzette.
	quarterone da olio	litri 0,482550	lt.	quarteroni 2,072324	
VILAFR. LUN.	barile da vino	litri 0,919000	lt.	barili 1,088139	Il barile da vino si divide in 2 mezzi.
ZERI	barile da vino	ettolitri 0,324000	hl.	barili 3,086420	Il barile da vino si divide in 36 boccali; il boccale si divide in 2 mezzette.

PESI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
AULLA	libbra	chilogr. 0,325920	Kg.	libbre 3,068238	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani.
BAGNONE	libbra	chilogr. 0,324549	Kg.	libbre 3,081199	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani; 25 libbre fanno un peso.

(segue) PESI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
CARRARA	libbra	chilogr. 0,324997	Kg.	libbre 3,076955	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani.
FILATTIERA	libbra	chilogr. 0,324549	Kg.	libbre 3,081199	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani; 25 libbre fanno un peso.
FIVIZZANO	libbra	chilogr. 0,325920	Kg.	libbre 3,068238	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani.
FOSDINOVO	libbra	chilogr. 0,328540	Kg.	libbre 3,043769	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani.
LICCIANA N.	libbra	chilogr. 0,324000	Kg.	libbre 3,086420	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani.
MASSA	libbra	chilogr. 0,329724	Kg.	libbre 3,032836	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani. Il Comune di Massa indica pure una libbra di uso locale corrispondente a 0,331035 Kg.

(segue) PESI

COMUNI	MISURE LOCALI		MISURE METRICHE		NOTE
	DENOMINAZIONE	VALORE IN MISURE METRICHE	DENOMINAZIONE	VALORI IN MISURE LOCALI	
MONTIGNOSO	libbra	chilogr. 0,329724	Kg.	libbre 3,032836	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani. Il Comune di Montignoso indica una libbra uguale a Kg. 0,3365.
MULAZZO	libbra	chilogr. 0,333334	Kg.	libbre 2,999994	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani; 25 libbre fanno un peso.
PODENZANA	libbra	chilogr. 0,324997	Kg.	libbre 3,076955	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24 grani.
PONTREMOLI	libbra	chilogr. 0,333334	Kg.	libbre 2,999994	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24grani; 25 libbre fanno un peso.
VILLAFR. LUN.	libbra	chilogr. 0,324549	Kg.	libbre 3,081199	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in 24grani; 25 libbre fanno un peso.
ZERI	libbra	chilogr. 0,333334	Kg.	libbre 2,999994	La libbra si divide in 12 oncie; l'oncia si divide in 24 denari; il denaro si divide in grani; 25 libbre fanno un peso.

MISURE ANTICHE PER I MARMI, IN USO NEI COMUNI DI CARRARA E MASSA E LORO RAGGUAGLIO ALLE MISURE DECIMALI

Il **Palmo** per i marmi si suddivide in **12 once** e
questa in **12 punti**, e in misura metrica
corrisponde..... a m. 0.24926700*

1 oncia di palmo equivale.....	a m.	0.02077226
La polsata equivale	a cm.	2,5
1 palmo quadrato equivale	a mq.	0.06213419*
1 oncia quadrata equivale	a mq.	0.00517755
1 palmo cubo equivale	a mc.	0.015625000*
1 oncia cuba equivale	a mc.	0.001300520
64 palmi cubi equivalgono.....	a mc.	1

(*) I dati segnati con asterisco sono ufficiali, come da Decreto Ministeriale 20 maggio 1887.

TABELLA DEI PESI MEDI COMMERCIALI, TENUTO CONTO DEGLI ABBUONI DI MISURA

Blocchetti inferiori a un metro di lunghezza	Kg. 3.200/mc.-misura
Blocchi inferiori a un metro cubo	Kg. 3.100/mc.-misura
Blocchi da uno a due metri cubi	Kg. 3.050/mc.-misura
Blocchi oltre due metri cubi	kg. 3.000/mc.-misura

Il peso medio commerciale di un palmo cubo può variare da circa 50 a circa 55 Kg. in relazione ai criteri di misurazione adottati ed alla più o meno perfetta riquadratura dei blocchi.

Lastre a 2 cm. di spessore Kg. 60/metro quadro-misura con aumento di 30 Kg. per ogni centimetro di spessore in più, sempre per metro quadro-misura.

PESO SPECIFICO

Il Peso Specifico medio del marmo bianco Carrara è di Kg. 2.720/mc. corrispondente a Kg. 42,5/palmo cubo.

**II – TABELLE RIASSUNTIVE
DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE**

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

Compravendita di beni immobili urbani e aziende commerciali

La provvigione per i mediatori professionisti viene corrisposta nella misura del 4% sul prezzo concordato, da corrispondersi per il 2% da parte del venditore e per il 2% da parte del compratore.

Compravendita agri marmiferi e cave

Si applica la stessa tariffa dei beni immobili urbani.

Compravendita di fondi rustici

Si applica la stessa tariffa dei beni immobili urbani.

Locazione di immobili (appartamenti, ville, negozi ed altri locali con o senza mobilio)

La provvigione per i mediatori professionali viene corrisposta sia dal locatore sia dal conduttore nella misura del 5% sul canone di un anno oppure, per le locazioni inferiori all'anno, sull'ammontare del canone concordato.

Marmi e pietre in genere bianchi e colorati

Su qualsiasi importo: dal 2% al 5%.

Natanti

Su qualsiasi valore pattuito: il 2% a carico del venditore e l'1% a carico del compratore.

Autoveicoli usati (autocarri, automobili, motocarri, motocicli)

Il 2% dal compratore ed il 3% dal venditore.

Macchine usate in genere

Il 2% dal compratore ed il 3% dal venditore.

Oggetti d'arte e di antichità

Per qualsiasi valore pattuito: il 2,50% dal compratore ed il 2,50% dal venditore.

Vini locali

Il 4%, metà dal compratore e metà dal venditore.

Frutta e verdura

Il 4%, metà dal compratore e metà dal venditore.

Bestiame

Il 4% a capo, metà dal compratore e metà dal venditore.

**III – INDICE DEI VOCABOLI
E DELLE CLAUSOLE AVENTI
SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO**

DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

- abbuono di misura	pag.	50
- "alla bersagliera"	"	33
- "a fuoco e fiamma"	"	33
- "a metà"	"	9
- "a partenza"	"	9
- "a piè d'opera"	"	57
- "a pietto"	"	27
- "a sacco d'ossa"	"	33
- "a stozzo"	"	52
- bastioni	"	47
- "cancello" (clausola)	"	11
- capre di legno o ferro	"	56
- "caricazione a partita" (clausola)	"	10
- "circa"	"	56
- detriti	"	46
- "despatch money" (clausola)	"	12
- "dice contenere" (clausola)	"	10
- "difettoso"	"	52
- "F.A.P.S." (clausola)	"	82
- "F.I.O." (clausola)	"	11
- gabbie	"	56
- garantito all'analisi	"	9
- grappatura	"	54
- "ignoro marche, numeri, contenuto e peso" (clausola)	"	11
- lavoro normale	"	47
- lavoro non normale	"	47
- legacci	"	56
- "lettera di prontezza" (clausola)	"	10
- marca (sui marmi)	"	51
- "molenda"	"	27
- "non rispondo del peso - salvo peso" (clausola)	"	11
- "notify" (clausola)	"	11
- peso vivo	"	32-34-36
- peso morto	"	32-35-37

- piazzale di cava _____	pag.	45
- piazzale di segheria _____	"	54
- "ribassando ribassare, aumento a metà" _____	"	9
- rizzaggio _____	"	12
- settimo _____	"	44
- "sottoparanco" (clausola) _____	"	10
- spurgo _____	"	45
- stuccatura _____	"	54
- tela merce (clausola) _____	"	9
- tela a rendere (clausola) _____	"	9
- "viaggio diretto" (clausola) _____	"	12
- "visto e gradito" _____	"	52

**IV – PUBBLICAZIONI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE
– ICC ITALIA
Riferimenti**

- **"INCOTERMS® 2010"**
Regole ufficiali della ICC per la interpretazione dei termini commerciali
in vigore dal 1° gennaio 2011
<http://www.cciitalia.org/codificazione.htm>

- **Norme ed Usi Uniformi sui Crediti Documentari – NUU 600**
revisione anno 2007 – in vigore dal 1° luglio 2007
<http://www.cciitalia.org/nuovenuu600.htm>

- **Norme ed Usi Uniformi CCI relative agli incassi**
revisione 1995 in vigore dal 1° gennaio 1996
<http://www.cciitalia.org/pdf/elencopubblicazioni.pdf>

- **Regolamento ICC/ICC ADR**
Servizi ICC di risoluzione delle controversie
in vigore dal 1° luglio 2001
<http://www.cciitalia.org/regolamentoadr.htm>

- **Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale**
in vigore dal 1° gennaio 2012
<http://www.cciitalia.org/secretariatguide.htm>
<http://www.cciitalia.org/pdf/regolamentoarbitrato.pdf>

INDICE

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI REVISIONE ANNO 2012

A VALERE DALLA DATA DI APPROVAZIONE
PER IL QUINQUENNIO 2013-2018

Presentazione del Presidente della Camera di Commercio	3
Presentazione del Presidente Commissione Provinciale	4
Commissione Provinciale per la Revisione degli Usi	5

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Qualifiche	9
Denominazioni	9
Clausole principali	9
Clausole in materia marittima	10
Mediazioni in genere	12
Provvigioni e sconto	12
Termini	13
Contratti in fiera e borsa merci	13

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E AZIENDE COMMERCIALI

<i>Capitolo I</i>	
<i>Compravendita</i>	19
Mediazione	19
<i>Capitolo II</i>	
<i>Locazione</i>	19
Forma, durata, decorrenza, disdetta del contratto ed oneri	19
Durata	19
Disdetta	19
Mediazione	20
Forma della consegna e della riconsegna ed oneri relativi	20
Locazione di camere mobiliate	20

TITOLO IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE FONDI
RUSTICI ED USI AGRARI

<i>Capitolo I</i>	
<i>Compravendita di fondi rustici</i>	23
Modalità della compravendita	23
Mediazione	23
<i>Capitolo II</i>	
<i>Affitto di fondi rustici</i>	23
Forma, durata, decorrenza e disdetta del contratto ed oneri relativi	23
Forma, epoca della consegna e riconsegna ed oneri relativi	24
Modalità dell'affitto	24
<i>Capitolo III</i>	
<i>Conduzione a mezzadria</i>	24
<i>Capitolo IV</i>	
<i>Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione</i>	24
<i>Capitolo V</i>	
<i>Conduzione a colonia miglioritaria</i>	24
<i>Capitolo VI</i>	
<i>Conduzione in enfiteusi</i>	25
<i>Capitolo VII</i>	
<i>Altre forme di conduzione</i>	25
Concessioni stagionali	25
<i>Capitolo VIII</i>	
<i>Usi vari</i>	25
Pinete	25
Raccolta funghi	26
Frangitura olive	26
Vinificazione	26
Frutta e castagne	27
Macinazione cereali	27
Taglio piante	28
Alveari	28

Diritti di pascolo	28
--------------------	----

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo I

<i>Prodotti della zootecnia</i>	31
a) Bovini da vita, da latte, da macello	31
Compravendita dei bovini	31
Caparra	31
Vendita a peso vivo	32
Vendita a peso morto	32
Vendita bestiame da macello	32
Vendita bovine da latte	32
Vizi redibitori	33
Nullità del contratto	33
Mediazione	33
b) Equini	34
Compravendita degli equini	34
Caparra	34
Vendita a peso vivo	34
Vendita a peso morto	35
Vendita equini da macello	35
Gravidanza della cavalla	35
Vizi redibitori	35
Nullità del contratto	36
Mediazione	36
c) Suini	36
Compravendita suini	36
Vendita a peso vivo	36
Vendita a peso morto	37
Vendita suini da macello	37
Mediazione	37
d) Ovini e caprini	37
Compravendita degli ovini	37
Caparra	38
Mediazione	38
e) Animali da cortile	38

<i>Capitolo II</i>	
<i>Prodotti dell'agricoltura</i>	39
a) Frumento	39
b) Granturco	39
c) Riso	39
d) Cereali minori (segala, orzo, avena, etc.)	39
e) Patate	39
f) Ortaggi (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.)	39
ORTAGGI VENDIBILI A PEZZO OD A COLLO	39
g) Uva e mosto	40
h) Oliva	40
i) Agrumi	40
l) Frutta fresca (ciliegie, fragole, mele, pere, pesche,	40
FRUTTA FRESCA VENDIBILE A PEZZO OD A COLLO	40
m) Frutta secca (noci, nocciole, mandorle, castagne, etc.)	41
n) Erbe, sementi e foraggi	41
o) Fiori e piante ornamentali	41
PIANTE GRASSE	41
p) Piante da vivaio e da trapianto	41
q) Piante officinali e coloniali	41
r) Droghe e spezie	41
Mediazione	42
 <i>Capitolo III</i>	
<i>Prodotti della silvicoltura</i>	42
a) Legna da ardere	42
b) Carbone vegetale	43
c) Legname rozzo	43
d) Sughero	43
 <i>Capitolo IV</i>	
<i>Prodotti della caccia e della pesca</i>	43
 <i>Capitolo V</i>	
<i>Prodotti delle industrie estrattive, coltivazioni delle cave, industria e commercio dei marmi e delle pietre</i>	43
a) Minerali metalliferi	43
b) Minerali non metalliferi	44
Coltivazione delle cave di marmo	44
Affitto di cava	44

Luoghi di spurgo	45
Piazzali	45
Corrispettivi	45
Bastioni	47
Massi distaccati alla scadenza dell'affitto	47
Strade di arroccamento	48
Commercio dei marmi, graniti e pietre in generale	49
Commercio dei blocchi di marmo	50
Commercio dei blocchi di granito	53
Segherie e segatura blocchi	54
Lavorazione marmi	54
Commercio di marmi e graniti segati, lavorati, granulati e marmette	55
Mediazione	57
<i>Capitolo VI</i>	
<i>Prodotti delle industrie alimentari</i>	58
a) Riso brillato	58
b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione	58
c) Paste	58
d) Prodotti della panetteria	58
e) Zucchero e prodotti dolciari	58
PRODOTTI DI PASTICCERIA	58
PRODOTTI DI GELATERIA	58
f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	59
g) Pesci preparati	59
h) Prodotti surgelati	59
i) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)	59
j) Latte e derivati (latte pastorizzato, yougurt, burro,	59
k) Olio d'oliva	59
l) Oli e grassi vegetali per usi alimentari ed industriali	59
m) Oli e grassi animali per usi alimentari ed industriali	59
n) Pelli grezze e residui della macellazione	59
o) Vini e vermouth	59
p) Alcool e liquori	59
q) Birra	59
r) Acque minerali, gassose e ghiaccio	59
PRODOTTI DI GASTRONOMIA	59
NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI	60

<i>Capitolo VII</i>	
<i>Prodotti delle industrie del tabacco</i>	60
<i>Capitolo VIII</i>	
<i>Prodotti delle industrie delle pelli</i>	60
a) Pelli conciate	60
b) Lavori in pelle e cuoio	60
<i>Capitolo IX</i>	
<i>Prodotti delle industrie tessili</i>	61
<i>Capitolo X</i>	
<i>Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento</i>	61
<i>Capitolo XI</i>	
<i>Prodotti delle industrie del legno</i>	61
a) Legno comune	61
COMPRAVENDITA LEGNAME	61
b) Compensati	61
c) Mobili e infissi	62
d) Carri da strada	62
e) Lavori in sughero	62
<i>Capitolo XII</i>	
<i>Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche</i>	62
<i>Capitolo XIII</i>	
<i>Prodotti delle industrie metallurgiche</i>	62
<i>Capitolo XIV</i>	
<i>Prodotti delle industrie meccaniche</i>	62
<i>Capitolo XV</i>	
<i>Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi</i>	63
<i>Capitolo XVI</i>	
<i>Prodotti delle industrie chimiche</i>	63
<i>Capitolo XVII</i>	
<i>Prodotti delle industrie della gomma elastica</i>	63

<i>Capitolo XVIII</i>	
<i>Prodotti di industrie varie</i>	63

TITOLO VI
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

<i>Capitolo I</i>	
<i>Usi Bancari</i>	67
Operazioni di credito documentario	67
Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti	67
Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso	67
Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia	68
Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione	68
Termine per l'esercizio del diritto di opzione	69
Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere	69
Interessi su conti e depositi bancari	69
Rinnovazione di precedente operazione cambiaria	70
Fondi o somme a disposizione	70
Accredito in conto "salvo buon fine"	70
Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti	71
Esecuzione di incarichi	71
Termine usuale per il recesso	71
Valuta di addebito in conto corrente	72
<i>Capitolo II</i>	
<i>Usi delle assicurazioni</i>	72
<i>Capitolo III</i>	
<i>Usi delle borse valori</i>	72

TITOLO VII
ALTRI USI

<i>Capitolo I</i>	
<i>Lavatura e pulitura a secco ed ad umido; tintoria di abiti, indumenti in genere, stoffe, filati e simili, pelliccerie, ecc.</i>	75
Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione	75

Verifica degli oggetti	75
Responsabilità della ditta	75
Riuscita della tintura	76
Termini della riconsegna	76
Smarrimento degli oggetti	77
<i>Capitolo II</i>	
<i>Usi marittimi</i>	77
Approvo ed ormeggio nave	77
Approdo nave	77
Spese di accosto	77
Durata dell'accosto	78
Lettera di prontezza	78
<i>Stallie e controstallie</i>	79
Stallie	79
<i>Decorso delle stallie</i>	79
Controstallie	80
Administration charge	80
Sbarco ed imbarco merci	80
Cali	81
Valute dei cambi per nolo	82
Assicurazione marittima	82
Caricazione sopra coperta	82
Intestazione polizza di carico	83
Mediazione	83
<i>Capitolo III</i>	
<i>Usi nei trasporti terrestri</i>	83
Corrispettivo del trasporto di merci per conto terzi	83
<i>Capitolo IV</i>	
<i>Usi nei trasporti aerei</i>	84
<i>Capitolo V</i>	
<i>Usi nella cinematografia</i>	84
<i>Capitolo VI</i>	
<i>Usi nel settore alberghiero</i>	84
ALBERGHI	84
Convenzione di pensione	84

Conclusione del contratto	85
Prenotazione	85
Caparra	85
Arrivo e partenza	86
Pagamento	86
Servizi non consumati in albergo	86
Pasti compresi nel trattamento di pensione	86
Cibi e bevande portate dal cliente	87
Divieti vari	87
Rumori	87
Animali	87
Infrazione al buon costume	87
Persone non alloggiate nell'albergo	88
AFFITTACAMERE E APPARTAMENTI PER VACANZE	88
Usi particolari	88
CAMPEGGI	89
Accesso	89
Piazzamento delle attrezzature	90
Corrispondenza	90
Attrezzature abbandonate	90
Caparra	90
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO	91
Rimborso spese a carico del cliente	91
Commissioni per attività di mediazione	91
Prenotazione e acconto	91
Servizi imprenditoriali	91

APPENDICE

I – Tavole di ragguglio di pesi e misure locali

Misure di lunghezza	97
Misure di superficie	101
Misure di volume	103
Misure di capacità per aridi	105
Misure di capacità per liquidi	106
Pesi	108
Misure antiche per i marmi, in uso nei Comuni di Carrara e	111
Tabella dei pesi commerciali, tenuto conto degli abbuoni di misura	111

Peso specifico	111
<i>II – Tabelle riassuntive delle percentuali di mediazione</i>	
Compravendita di beni immobili urbani ed aziende commerciali	115
Compravendita agri marmiferi e cave	115
Compravendita di fondi rustici	115
Locazione di immobili (appartamenti, ville, negozi ed altri locali con o senza mobilio)	115
Marmi e pietre in genere bianchi e colorati	115
Natanti	116
Autoveicoli usati (autocarri, automobili, motocarri, motocicli)	116
Macchine usate in genere	116
Oggetti d'arte e di antichità	116
Vini locali	116
Frutta e verdura	116
Bestiame	116
<i>III – Indice dei vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario</i>	
Dizionario dei vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario	119
<i>IV – Pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale – ICC Italia</i>	
Riferimenti	123
INDICE	117

Finito di stampare
nel mese di agosto 2013
Stampa: TIPOGRAFICA PISTOIESE S.R.L. - Pistoia

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Beverini)

IL PRESIDENTE
(Rag. Norberto Ricci)

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti